Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Martedì, 30 marzo** — **Numero 81**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.35 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 317 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 106 e 117 e l'allegato 10 delle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'ultimo comma dell'art. 62 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre alle merci indicate nell'allegato 10 delle tariffe e condizioni pei trasporti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà in via di esperimento di trasportare in carri aperti senza copertone le seguenti:

Attrezzi rurali e macchine agricole; macchine e meccanismi; acciaio, ferro, ghisa, ottone, piombo, rame, stagno, zinco ecc. in pani, lastre, piastre, verghe, tubi, chiodi, bolloni, viti ed altri lavori; marmo in lavori; pietre coti, levigate ed arruotate, litografiche e simili; terre cotte e terraglie in cassoni; lavori di gres; imballaggi e recipienti vuoti nuovi; linoleum; lana lavata in balle; cordami e funami; vini e liquori in botti e barili; carrube; panelli per alimentazione del bestiame; melasso; tartaro grezzo in fusti; zolfo, escluso quello in polvere raffinato; corna di bue e di altri animali; ossa greggie scarnate e sgrassate; penne di pollame sucide per concime; salaccio; sanse; unghie di animali.

Art. 2.

Dopo i primi sette giorni di giacenza delle merci i diritti di deposito o di sosta stabiliti dall'art. 117 delle

tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato sono quintuplicati.

Per le merci destinate all'esportazione che venissero colpite da divieto d'uscita dopo l'accettazione, l'anzidetto termine di sette giorni è portato a dieci.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e quando non venga revocato sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, giusta l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI — CARCANO — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 217 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 14, 17, 43, 87 e 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 206;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911 suddetta;

Visto il R. decreto 29 marzo 1914, n. 445, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Chieti è affidata al Consiglio scolastico tranne che per i Comuni indicati nell'unito elenco;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Visto l'art. 63 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei Comuni della provincia di Chieti indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° aprile 1915.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno essere eventualmente apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto, a norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Chieti emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di marzo, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di aprile 1915 successivo.

Art. 4.

Al bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Chieti formato per la prima applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, saranno apportate le variazioni dipendenti dal presente decreto e cioè comprenderà anche le entrate e le spese relative ai 3[12 dell'esercizio finanziario 1914-915, per i Comuni indicati nell'elenco unito al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Provincia di Chieti

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Atessa	14,354 76	795 51	15,150 27	20	13
2	Caramanico	7,150 20	367 57	7,517 77	9	8
3	Crecchio	2,637 57	107 50	2,745 07	9	3
4	Fossacesia	5,407 52	290 24	5,697 76	9	7
5	Gamberale	1,352 —	78 12	1,430 12	4	2
6	Lama de Peligni	3,577 65	235 67	3,813 32	7	6
7	Miglianico	1,458 34	85 40	1,543 74	4	3
8	Montelapiano	807 —	46 20	853 20	1	1
9	Monteodorisio	3,194 20	199 80	3,394 —	4	4
10	Pennadomo	856 50	47 40	903 90	1	1
11	Pretoro	1,704 65	126 40	1,831 05	5	5
12	Quadri	1,361 34	71 10	1,432 44	2	2
13	Roccaspinalveti	1,624 58	70 71	1,695 29	6	2
14	Rosello	2,045 75	115 29	2,161 04	3	1
15	S. Maria Imbaro	917 77	51 21	968 98	2	1
16	Torricella Peligna	3,631 44	206 09	3,837 53	7	5
17	Torrebruna	1,240 —	59 50	1,299 50	2	1
18	Vacri	1,636 60	96 —	1,732 68	4	2
19	Villamagna	2,011 34	200 78	2,212 12	4	3
	Totali	56,969 29	3,250 49	60,219 78	103	70

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della pubblica istruzione
GRIPPO.

Il numero 253 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, sul demanio forestale dello Stato ed il regolamento per l'esecuzione della legge medesima approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 185;

Viste le leggi 3 marzo 1912, n. 134, e 16 giugno 1912, n. 582, con le quali vennero stabiliti i ruoli organici del R. corpo delle foreste;

Udito il Consiglio superiore delle acque e foreste;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento organico e disciplinare per il personale di custodia del R. corpo delle foreste, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO
organico e disciplinare per il personale di custodia del Real corpo delle foreste.

TITOLO I.
Ordinamento del corpo

CAPO I.
Attribuzioni degli agenti, incompatibilità e composizione del corpo

Art. 1.

Servizi affidati agli agenti.

Il corpo degli agenti forestali è istituito allo scopo di esercitare la sorveglianza e la custodia ovunque siano prescritte dalle leggi e dai regolamenti in materia forestale.

Gli agenti possono essere adibiti alla assistenza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e dei lavori di rimboschimento in genere.

I sottufficiali e le guardie del Real corpo forestale, nella rispettiva qualità di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, hanno incarico di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle ordinanze delle pubbliche autorità.

Hanno pure l'obbligo di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Gli agenti sono tenuti a concorrere, in pace, nel territorio di rispettiva giurisdizione, al servizio di polizia militare, secondo direttive da impartirsi agli ispettori capi di ripartimento dalle autorità militari.

In caso di mobilitazione generale o parziale, e sempre, di massima, nei suddetti limiti di loro giurisdizione, devono concorrere in taluni servizi ausiliari dell'esercito con i carabinieri Reali e le Regie guardie di finanza (polizia militare, impedire che il bestiame passi la frontiera ed internarlo nel nostro territorio, servizio di guida, protezione e vigilanza delle linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche e simili).

Art. 2.

Incompatibilità.

Con la qualità di agente forestale è incompatibile qualunque impiego pubblico o privato, l'esercizio di qualunque professione o mestiere, commercio o industria e qualsiasi occupazione, che, a giudizio del Comitato del personale forestale non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'Amministrazione.

Gli agenti forestali possono essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione dell'ispettore, da concedersi caso per caso.

Art. 3.

Dipendenza e composizione del corpo.

Il corpo dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale delle foreste); si compone di marescialli, brigadieri e guardie ed è costituito in sezioni, brigate e distaccamenti di brigata.

Le sezioni si ripartiscono in brigate e le brigate in distaccamenti.

Art. 4.

Comandi.

Al comando della sezione è preposto un maresciallo; a quello della brigata un brigadiere; al distaccamento generalmente la guardia più anziana o quella che sarà investita di tale comando.

Art. 5.

Sede dei comandi.

Le sedi di sezione, di brigata e di distaccamento sono stabilite con decreto Ministeriale.

CAPO II.
Nomine e promozioni

Art. 6.

Nomina a guardia effettiva.

Gli allievi guardie, compresi nella graduatoria, di cui all'art. 20 del regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1913, n. 1155, sono nominati guardie effettive con decreto Ministeriale e collocati in ruolo nell'ordine della graduatoria.

Art. 7.

Promozione a brigadiere.

Entro il mese di settembre il Comitato del personale compila un elenco delle guardie meritevoli di promozione, in numero corrispondente a quello dei posti di brigadiere vacanti nel ruolo.

La scelta avrà luogo in base alle note caratteristiche ed agli altri elementi di giudizio a disposizione del Comitato del personale, tra

le guardie classificate buone nelle note caratteristiche, con non meno di quattro anni d'effettivo servizio (dei quali almeno due prestati in campagna), compreso il tempo eventualmente trascorso alla scuola allievi, seguendosi, per un quinto dei posti disponibili, il criterio del merito comparativo e, per i rimanenti quattro quinti, il criterio del merito semplice.

L'elenco è sottoposto all'approvazione del ministro.

Le guardie così designate, per conseguire la promozione, debbono frequentare con profitto la scuola per graduati.

Le guardie comprese nella graduatoria di cui nell'art. 21 del regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1913, n. 1155, sono nominate brigadieri con decreto Ministeriale secondo l'ordine della graduatoria; quelle non comprese nella graduatoria sono rimandate al servizio, conservando il posto di guardia.

Art. 8.

Promozione a maresciallo.

Il grado di maresciallo è conferito, sentito il parere del Comitato del personale, ai brigadieri meritevoli fra quelli classificati buoni nelle note caratteristiche, senza distinzione di stipendio, che abbiano non meno di tre anni di effettivo servizio nel grado, prestato al comando d'una brigata.

La scelta avrà luogo, tenuti presenti le note caratteristiche e gli altri elementi di giudizio a disposizione del Comitato del personale, seguendosi, per un quinto dei posti disponibili, il criterio del merito comparativo e, per i rimanenti quattro quinti, il criterio del merito semplice.

I brigadieri promossi marescialli per merito comparativo precederanno in ruolo quelli contemporaneamente promossi per merito semplice.

La promozione ha luogo per decreto Ministeriale.

Art. 9.

Promozioni per merito comparativo.

Per la promozione a scelta per merito comparativo occorre il possesso da parte degli agenti dei requisiti indicati nel seguente elenco:

a) speciale attitudine al servizio di campagna;

b) coraggio, energia, franchezza, lealtà e fermezza di carattere dimostrati quotidianamente od in eventuali occasioni straordinarie;

c) elevato spirito di corpo e senso del dovere, interessamento e zelo nell'adempimento del servizio, dimostrati quotidianamente od in occasioni straordinarie (incendi, calamità pubbliche e private ecc.);

d) intelligenza e coltura superiori al proprio grado.

CAPO III.

Libretto personale, uniforme, armamento e martello forestale

—

Art. 10.

Libretto personale.

Gli agenti forestali sono muniti d'un libretto individuale di matricola, in cui debbono essere notati gli oggetti d'armamento che vengono loro consegnati dall'Amministrazione, il sussidio ottenuto per l'acquisto del cavallo e della bardatura e la data con cui se ne dispose il pagamento facendo risultare, all'atto della cessazione del servizio, se v'è obbligo di restituire il sussidio per non essere trascorsi quattro anni dal giorno della concessione.

Nel libretto dovranno inoltre iscriversi le punizioni ed i premi indicandosene i motivi.

Art. 11.

Fornitura dell'uniforme ed armamento.

L'uniforme e l'armamento sono stabiliti con decreti Ministeriali.

Gli oggetti di uniforme, di corredo e di equipaggiamento sono a carico degli agenti; l'armamento è fornito dall'Amministrazione.

A cura dell'ispettore del ripartimento gli oggetti d'armamento dati in consegna all'agente saranno annotati in apposito foglio del libretto personale.

Art. 12.

Termine per provvedersi della uniforme.

Gli allievi guardie forestali debbono provvedersi degli effetti del vestiario uniforme entro un mese dall'ammissione alla scuola.

La loro uniforme si differenzierà da quella delle guardie effettive mediante una *A* maiuscola, ricamata in seta verde su stoffa da applicarsi alla manica destra della tunica.

Parimente, entro un mese dalla nomina a guardia effettiva e dalla promozione a brigadiere o maresciallo, gli agenti devono provvedere alle necessarie modificazioni della uniforme.

Art. 13.

Alterazione alla uniforme.

È vietato di apportare qualsiasi alterazione o modificazione alla uniforme. Le spese per ridurla nuovamente conforme alle prescrizioni sono a carico dell'agente, senza pregiudizio delle punizioni a carico del colpevole e dei superiori che hanno trascurato la sorveglianza.

Art. 14.

Conservazione delle armi e munizioni.

L'armamento dev'essere ben tenuto e ben conservato dagli agenti e le spese di riparazione e di rinnovazione sono a loro carico, quando non possono provare che il guasto e la dispersione siano avvenuti per causa di servizio.

Allo stesso modo devono rispondere delle munizioni consumate per ragioni estranee al servizio, salve le punizioni disciplinari che saranno del caso.

Art. 15.

Restituzione delle armi.

L'agente, qualunque sia il motivo pel quale cessi dal servizio, dovrà riconsegnare al superiore immediato tutti gli oggetti d'armamento e le munizioni avute in consegna e dovrà compensare i danni che vi fossero riscontrati, a giudizio d'un perito scelto dall'ispettore del ripartimento.

Qualora la riconsegna dell'armamento non sia effettuata immediatamente, l'agente incorrerà nelle sanzioni stabilite dalle leggi penali.

L'incaricato del ritiro degli oggetti di armamento, che trascurasse d'accertare i danni predetti, rimborserà del proprio l'Amministrazione.

Art. 16.

Consegna ed uso dei martelli forestali.

Possono essere dati in consegna ai marescialli ed ai brigadieri martelli controsegnati rispettivamente con le lettere M. F. e B. F., per la martellazione di piante atterrate dolosamente o dalle intemperie o da altre cause naturali e di assortimenti legnosi in luoghi di deposito o cantieri esistenti nelle foreste.

I marescialli ed i brigadieri possono martellare piante in piedi in seguito a speciale autorizzazione o incarico dell'ispettore o dei sottispettori sotto la personale responsabilità di questi o per operazioni di limitata importanza od in casi eccezionali.

I consegnatari dei martelli rispondono della rigorosa custodia e conservazione dei medesimi e sono tenuti a consegnarli a chi subentrerà ad essi nel comando della sezione o brigata. È assoluta-

mente vietato ai marescialli ed ai brigadieri di consegnare il martello alle guardie.

TITOLO II.

Indennità varie

CAPO I.

Indennità e compensi

Art. 17.

Indennità di missione.

Nei casi di missione spettano ai marescialli, brigadieri e guardie le indennità seguenti:

a) rimborso del prezzo del biglietto di 3ª classe sulle ferrovie e tramvie, a tariffa ridotta se questa è concessa, accresciuto del decimo;

b) rimborso della spesa, accresciuta d'un decimo come sopra, per i viaggi sulle linee automobilistiche;

c) rimborso del prezzo di un posto di 2ª classe sui piroscafi, dedottone il ribasso consentito dalle convenzioni a favore degl'impiegati, accresciuto del decimo;

d) centesimi 30 per ogni chilometro sulle vie ordinarie;

e) l'indennità giornaliera di L. 7. L'indennità è corrisposta per tutta la durata della missione, compreso il giorno della partenza e quello del ritorno.

Se la missione si prolunga oltre il mese, il Ministero determinerà se e quale riduzione si deve apportare alle indennità da corrispondere nel periodo successivo.

Art. 18.

Indennità per i servizi nella propria circoscrizione.

Nessuna indennità spetta ai brigadieri ed ai marescialli per i giri di servizio e per ogni operazione o prestazione nell'interesse del servizio entro la circoscrizione della brigata in sede ed alle guardie nel raggio della circoscrizione ad esse assegnata.

Spetta peraltro un'indennità di pernottazione, nella misura di L. 2 per le guardie, di L. 2,50 per i brigadieri e di L. 3 per i marescialli, quando gli agenti suddetti, per ragioni di distanza o per giustificati motivi, non possono restituirsi alla loro residenza nella stessa giornata.

L'indennità di pernottazione è accresciuta di L. 1,50 per gli agenti che compiono il servizio a cavallo.

Ai marescialli, per i giri di servizio nella sezione, fuori della circoscrizione della brigata in sede, compete l'indennità di percorrenza nelle vie ordinarie e il rimborso delle spese di viaggio con le norme stabilite per le missioni. Qualora, per ragioni di distanza, o per giustificati motivi non possano restituirsi alla loro residenza nella stessa giornata compete anche l'indennità di pernottazione.

Qualora occorra dislocare temporaneamente gli agenti dai paesi di ordinaria residenza in montagna o nei boschi, per un più efficace servizio di sorveglianza e custodia, sarà loro corrisposta una indennità giornaliera di L. 1 durante tutto il tempo della dislocazione.

Art. 19.

Indennità per incarichi speciali.

Alle guardie ed ai graduati forestali comandati, da soli od in assistenza di ufficiali, per martellate, perizie, stima di piante, consegna e misurazione di legname ed altre operazioni forestali nei boschi e terreni vincolati di privati od enti pubblici entro il raggio delle loro circoscrizioni, sarà corrisposta esclusivamente un'indennità di L. 3 al giorno, a carico di coloro, nell'interesse dei quali l'operazione si esegue.

Uguale indennità sarà corrisposta per l'operazione di martellate, di consegna e di collaudo nelle foreste demaniali.

Art. 20.

Indennità di comando.

Agli agenti di custodia comandati presso la Direzione generale delle foreste e presso gli uffici provinciali verrà corrisposta un'indennità, che non potrà in nessun caso superare le L. 50 mensili, da determinarsi con decreto Ministeriale.

Gli agenti predetti debbono compiere i lavori di archivio, di scritturazione, comprese le copie dei disegni, ed ogni altro lavoro d'ordine disposto dal capo d'ufficio.

Essi debbono inoltre compiere il servizio di posta e quello di usciere.

Art. 21.

Compensi per copie di disegni e di atti.

Agli agenti addetti agli uffici per le copie, oltre quelle prescritte, di documenti, che non sieno inserti in atti redatti in forma pubblica amministrativa e che siano state richieste dalle parti interessate o da terzi, sarà corrisposto, a carico dei richiedenti, un compenso pari a quello dovuto per i diritti di segreteria.

Per le copie, per le parti interessate od i terzi, dei disegni che formano parte integrante di atti redatti sia in forma pubblica amministrativa sia in altra forma, gli agenti esecutori hanno diritto a carico dei richiedenti, al rimborso delle spese e ad un compenso, liquidato dal capo ufficio, in ragione di L. 1,50 per ogni ora di lavoro di disegnatore.

Ai detti lavori gli agenti dovranno attendere fuori dell'orario di ufficio.

Qualora negli uffici non vi sia personale adatto o sufficiente per l'esecuzione delle copie dei disegni, il capo d'ufficio provvederà, sempre a carico dei richiedenti, ricorrendo all'opera d'impiegati di altre Amministrazioni o di disegnatori privati.

Art. 22.

Indennità per tramutamenti.

Agli agenti in caso di tramutamento si applicano le norme e spettano le indennità fissate per gli agenti di basso servizio. A quelli provvisti di cavallo, spetta inoltre il rimborso della spesa sostenuta per il trasporto di questo.

Art. 23.

Indennità per procedimenti penali.

Gli agenti forestali chiamati fuori del mandamento ove risiedono quali testimoni per l'istruttoria dei procedimenti penali o alle udienze per essere uditi sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, anche in rappresentanza dell'Amministrazione forestale quale parte lesa, hanno diritto all'indennità di missione fissata nel presente regolamento con la deduzione della somma che nei casi prescritti deve essere loro liquidata in base alla tariffa penale, osservate le istruzioni vigenti in proposito.

Hanno parimente diritto all'indennità di missione quando sono chiamati dall'autorità giudiziaria del mandamento in cui risiedono, purchè la sede della predetta autorità sia posta fuori del raggio di loro sorveglianza e per i marescialli fuori della brigata in sede.

Art. 24.

Compensi per servizi non d'istituto.

Agli agenti forestali, per gli eventuali servizi, oltre quelli d'istituto, spettano i compensi singolarmente determinati nelle rispettive disposizioni speciali.

CAPO II.

Equipaggiamento degli agenti a cavallo

Art. 25.

Acquisto del cavallo di servizio e della bardatura.

Il personale di custodia a cavallo deve provvedere a proprie spese all'acquisto del cavallo e della bardatura di prescrizione.

È peraltro concesso agli agenti un sussidio non maggiore di lire 350 per l'acquisto del cavallo e di L. 50 per l'acquisto della bardatura, a condizione di rifonderli ove, nel termine di quattro anni dall'acquisto, smettessero, per qualsiasi motivo, la cavalcatura o abbandonassero il servizio.

Art. 26.

Sussidio cavallo.

Per ottenere il sussidio di cui all'articolo precedente, l'agente deve farne domanda corredata da legale certificato rilasciato da un veterinario appartenente al R. esercito o ad altra pubblica Amministrazione, il quale risieda nella circoscrizione della brigata o solo in mancanza di questo da un libero esercente, attestante che il cavallo acquistato è atto al servizio che deve prestare.

Dopo quattro anni, qualora l'ispettore del ripartimento riconoscesse assolutamente necessario disporre il cambio del cavallo con altro più adatto, il sussidio da concedersi è commisurato alla differenza di prezzo fra i due cavalli, da non eccedere però in ogni caso il massimo di cui al precedente articolo.

Il prezzo dei due cavalli deve risultare da certificato del sindaco del luogo ove si effettua la vendita e l'acquisto, e la idoneità al servizio del nuovo cavallo acquistato deve risultare da certificato del veterinario.

Il sussidio non viene concesso qualora il cavallo sia ridotto in cattive condizioni per cause dipendenti da chi lo possiede.

In ogni caso il cambio del cavallo dev'essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 27.

Indennità foraggio.

Al personale di custodia a cavallo è corrisposta un'indennità di foraggio nella misura di L. 40 mensili.

L'indennità va pagata per frazione di mese, quando, per qualsivoglia motivo, il mantenimento del cavallo non sia durato per l'intero mese.

L'indennità è corrisposta soltanto a coloro che prestano servizio con cavallo proprio e adatto, non bastando che ne abbiano il solo uso temporaneo.

CAPO III.

Uffici

Art. 28.

Locali.

Qualora l'Amministrazione ritenga opportuno stabilire appositi uffici per le sedi di maresciallo e di brigadiere fornirà i locali e l'arredamento necessari. Il locale d'ufficio non potrà avere comunicazione interna con l'abitazione, nè potrà, neppure temporaneamente, essere utilizzato per uso diverso.

I detti agenti riceveranno in consegna i mobili d'ufficio; non potranno asportarli neppure temporaneamente, ne saranno responsabili e dovranno riconsegnarli ben conservati in caso di trasloco o di cessazione transitoria o definitiva dal servizio.

Art. 29.

Cancelleria e spese varie.

Gli oggetti di cancelleria saranno forniti alle sezioni, brigate ed ai distaccamenti di brigata a cura delle ispezioni.

Ai titolari degli uffici, di cui all'articolo precedente, sarà corrisposta una indennità mensile di L. 5 per spese varie.

TITOLO III.

Gerarchia degli uffici e ordinamento del servizio

CAPO I.

Gerarchia degli uffici e servizio degli agenti

Art. 30.

Gerarchia degli uffici.

La graduazione gerarchica degli uffici e comandi delle R. guardie forestali è la seguente:

Distaccamento.
Brigata.
Sezione.
Distretto.
Ripartimento.
Compartimento.
Direzione generale.

Art. 31.

Giri di servizio.

Mensilmente l'ispettore, su proposta che in doppia copia gli presenteranno i marescialli, dispone e trasmette ad essi l'itinerario dei giri pel servizio di vigilanza e custodia.

I marescialli lo trasmettono ai comandanti di brigata e ne controllano l'esecuzione.

Alla fine del mese i comandanti di brigata restituiscono ai marescialli l'itinerario con l'annotazione delle operazioni eseguite.

I marescialli ne prendono nota e li trasmettono all'Ispettore con le loro osservazioni e l'indicazione dei controlli eseguiti.

Nei distretti a capo dei quali vi sia un sottispettore le funzioni dell'ispettore di cui al comma precedente sono a lui demandate.

Art. 32.

Eseguimento degli itinerari.

Le brigate forestali debbono eseguire esattamente quanto è prescritto dall'itinerario mensile di servizio e segnatamente esercitare la sorveglianza e la custodia:

a) dei boschi e dei terreni dell'azienda del Demanio forestale di Stato;

b) dei boschi e dei terreni vincolati dei Comuni e dei privati;

c) dei boschi soggetti alla tutela economica, di cui all'art. 24 e seguenti della legge 2 giugno 1910, n. 277;

d) dei castagneti ai fini dell'art. 27 della legge 2 giugno 1910, n. 277;

e) dei rimboschimenti facoltativi e dei boschi deteriorati sottoposti, per favorirne la ricostituzione, a speciali cure di governo;

f) dei vivai o delle opere di rimboscamento e di sistemazione idraulico-forestale e dei terreni comunque affidati all'Amministrazione forestale per essere consolidati e rimboscati in esecuzione di leggi generali e speciali.

Art. 33.

Sorveglianza e custodia.

La sorveglianza ha per oggetto l'accertamento delle contravvenzioni d'indole forestale nei terreni di cui all'articolo precedente; la custodia ha per oggetto la prevenzione e repressione dei reati contro la proprietà nei terreni soggetti a sorveglianza.

Art. 34.

Servizio a piedi ed a cavallo.

Gli agenti forestali prestano servizio a piedi.

In caso di riconosciuta necessità potranno essere istituite, con provvedimento Ministeriale, anche brigate o distaccamenti a cavallo.

Art. 35.

Durata delle perlustrazioni, numero degli agenti e pernottazioni.

La durata delle perlustrazioni giornaliere in via normale (e salvo il servizio d'appostamento) non potrà oltrepassare le dieci ore.

Nei giri di perlustrazione gli agenti dovranno essere di regola in numero di due.

Le pernottazioni che occorressero debbono essere stabilite dall'ispettore nell'itinerario di servizio.

Art. 36.

Doveri di servizio.

Gli agenti forestali devono:

a) risiedere nel luogo loro assegnato e non allontanarsene senza regolare permesso;

b) osservare ed eseguire esattamente quanto è prescritto dalle leggi forestali, dalle leggi amministrative, dai regolamenti, dalle istruzioni Ministeriali e dagli ordini degli ispettori e sotto ispettori;

c) accertare le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti forestali ed i delitti contro la proprietà commessi nei terreni soggetti a sorveglianza, rintracciarne, con tutti i mezzi che la legge concede, gli autori, arrestarli, nei casi consentiti dalla legge, o denunciarli, stendere i relativi processi verbali esatti e regolari, da consegnare subito all'autorità competente, e trasmetterne copia al superiore immediato;

d) osservare rigorosamente i segreti negli affari di servizio.

Gli agenti forestali possono essere adibiti pel servizio d'assistenza alle opere di rimboschimento e nei vivai ed in tal caso dipendono direttamente dagli ispettori e sotto ispettori.

Art. 37.

Comunicazioni di fatti notevoli di servizio.

Gli agenti informano prontamente, con rapporto scritto od anche orale, il superiore immediato dei fatti notevoli concernenti il servizio, come comparsa d'insetti dannosi nei boschi, guasti prodotti dal vento, dalla neve, da brine, inondazioni, incendi, ecc. Riferiscono altresì indipendentemente dal rapporto all'autorità giudiziaria, nei casi di oltraggio, resistenza ed opposizione incontrata nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 38.

Incendi.

Gli agenti devono accorrere con prontezza nei casi d'incendio nei boschi, concorrere alla pronta estinzione e circoscrizione del medesimo od alla scoperta degli autori.

Art. 39.

Contrabbando.

Gli agenti devono pure concorrere alla repressione del contrabbando, denunciando i colpevoli e procedendo al loro arresto in casi di contrabbando qualificato.

Le informazioni riservate sull'esistenza del contrabbando potranno essere indirizzate direttamente dalle brigate e dalle sezioni al Ministero delle finanze, servizio di polizia fiscale.

Art. 40.

Aiuto alla forza pubblica.

Qualora pubblici ufficiali od agenti della forza pubblica fossero aggrediti o minacciati o si trovassero impediti nell'esercizio delle proprie funzioni per insufficienza di numero o per resistenza, gli agenti forestali presenti debbono prestare aiuto.

Gli agenti forestali hanno il diritto di richiedere uguale assistenza dagli altri agenti della forza pubblica e dai militari presenti, quando si trovino essi stessi nelle condizioni predette.

Art. 41.

Servizio di polizia giudiziaria.

I graduati e le guardie forestali, come ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati.

Art. 42.

Uso delle armi.

Gli agenti forestali non debbono in servizio fare uso delle armi se non nel caso d'imminente pericolo della incolomità propria od altrui.

CAPO II.

Servizio dei graduati ed ordinamento degli uffici

Art. 43.

Mantenimento della disciplina.

Il maresciallo ed il brigadiere debbono mantenere nella sezione e nella brigata la concordia, l'emulazione e la disciplina nel servizio, e la correttezza di contegno nei rapporti con l'autorità ed i privati, provvedendo o provocando le misure necesarie nei singoli casi.

Art. 44.

Rapporti con le brigate limitrofe.

Il brigadiere deve chiedere e dare alle brigate limitrofe, l'aiuto e le nozioni necessarie ad assicurare l'efficacia del servizio e l'osservanza della disciplina, riferendone contemporaneamente al proprio superiore.

Art. 45

Rapporti di servizio.

Il brigadiere riferisce prontamente al suo superiore immediato e questi all'ispettore e al sotto-ispettore:

1° sulle mancanze commesse nella brigata e sulle provvidenze date o necessarie a darsi;

2° sull'andamento del servizio e sulle misure necessarie ad assicurarne la regolarità;

3° sulle malattie ed assenze che si verificano nella brigata;

4° sulle contravvenzioni accertate;

5° su tutti gli altri fatti di qualche importanza che concernono il servizio.

Art. 46.

Responsabilità.

Il maresciallo ed il brigadiere rispondono d'ogni trasgressione e di qualunque inconveniente imputabile a loro incuria.

Art. 47.

Comando interinale.

Chi comanda una sezione od una brigata, ancorchè non abbia il grado di maresciallo o di brigadiere, ne ha gli stessi doveri ed attribuzioni.

Art. 48.

Ordinamento degli uffici.

Presso ciascun ufficio di maresciallo e brigadiere sono tenuti i seguenti registri, forniti a cura dell'Amministrazione:

a) un protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza;

b) una rubrica per l'inventario degli atti d'archivio;

c) un registro inventario degli oggetti mobili di proprietà dello Stato;

d) un registro delle contravvenzioni;

e) un elenco dei boschi e terreni vincolati;

f) un elenco degli altri terreni sui quali debbonsi esercitare sorveglianza e custodia;

g) un registro delle permissioni;

h) un elenco dei boschi governativi;

i) un elenco delle fabbriche di estratti tannici esistenti nel raggio della circoscrizione;

l) un registro degli ordini di servizio.

TITOLO IV.

Aspettativa, congedi, trasferimenti e matrimonio

CAPO I.

Aspettativa e congedi

Art. 49.

Aspettativa.

Gli agenti forestali possono essere collocati in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia, o per servizio militare, con le forme e con gli effetti delle disposizioni vigenti per gl'impiegati civili, e però il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia non viene computato agli effetti dell'aumento periodico di stipendio.

Art. 50.

Congedi.

Qualora l'esigenze del servizio lo consentano, agli agenti forestali che abbiano serbato buona condotta possono dall'ispettore essere accordati congedi, che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

Per malattia o per altri gravi motivi la durata del congedo può essere estesa a due mesi con disposizione Ministeriale.

In caso d'urgenza gli agenti potranno ottenere dai sotto ispettori permessi di assenza la cui durata complessiva nel corso di un anno non può eccedere i cinque giorni, i quali sono computabili agli effetti della determinazione del limite massimo di congedo da accordarsi.

CAPO II.

Matrimonio e trasferimenti

Art. 51.

Matrimonio.

Gli agenti forestali non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero.

La concessione del permesso è subordinata alla buona condotta dell'agente ed all'esistenza del requisito di moralità nella sposa, da accertarsi dall'Amministrazione coi mezzi ritenuti opportuni.

Art. 52.

Trasferimenti.

I tramutamenti degli agenti sono effettuati con disposizione ministeriale.

Art. 53.

Residenza degli agenti.

Gli agenti non possono risiedere nel circondario cui appartiene il Comune di origine.

Non possono chiedere il trasferimento da una ad altra sede ove non siano trascorsi due anni di residenza.

TITOLO V.

Dispensa dal servizio, pensioni, dimissioni, e riammissione in servizio

CAPO I.

Dispensa dal servizio e pensioni

Art. 54.

Dispensa dal servizio.

La dispensa dal servizio può essere disposta con decreto Ministeriale quando sia necessario nell'interesse del servizio o quando un agente sia riconosciuto inabile.

La dispensa deve essere preceduta dal parere del Comitato del personale.

All'agente è data comunicazione dei motivi del provvedimento che si propone ed è dato preavviso della riunione del Comitato del personale. Egli può chiedere di essere sentito personalmente, ovvero inviare per iscritto le sue deduzioni nel termine che gli sarà prefisso.

Art. 55.

Pensione.

Il trattamento di quiescenza degli agenti forestali, che non conservino il diritto a pensione a norma del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni dello Stato, è regolato dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1912, n. 134.

Agli effetti dell'art. 6 della legge, la iscrizione degli agenti forestali alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai ha luogo di ufficio, a cura della Direzione generale delle foreste.

A tal uopo, gli agenti forestali sono invitati a dichiarare a quale ruolo (della mutualità o dei contributi riservati) intendano iscriversi.

Rifiutandosi di farlo o presentando la dichiarazione decorso il termine assegnato dalla Direzione generale delle foreste, l'iscrizione sarà fatta al ruolo della mutualità o dei contributi riservati, tenuto conto dello stato di famiglia dell'iscrivendo.

Gli agenti, che entreranno a far parte del corpo forestale e che trovansi già inscritti alla Cassa nazionale, hanno l'obbligo di informarne l'Amministrazione e dichiarare se intendano di passare da un ruolo all'altro d'iscrizione.

La Direzione generale delle foreste provvede in ordine alla domanda dell'agente, allorchè concorrono le circostanze di cui all'art. 6 del regolamento tecnico della Cassa nazionale, approvato con R. decreto del 18 marzo 1909, n. 191.

Il versamento della quota annua, dovuta dagli agenti alla Cassa nazionale di previdenza, sarà fatto mediante ritenuta sullo stipendio, con le modalità che saranno stabilite tra la Direzione generale delle foreste e le competenti Amministrazioni.

Il versamento del contributo dello Stato alla detta Cassa verrà eseguito annualmente in una o più rate posticipate.

Art. 56.

Accertamento dell'infermità ed inabilità.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni e ferite provenienti o no da causa di servizio e della inabilità agli effetti dell'art. 7 della legge 3 marzo 1912, n. 134, si applicano le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

I giudizi di competenza medica, in base ai quali viene disposto il collocamento a riposo per invalidità, sono comunicati alla Cassa

nazionale di previdenza, affinchè questa determini se siano applicabili all'agente le disposizioni dell'art. 21 della legge (testo unico) 30 maggio 1917, n. 376 e degli articoli 40 al 44 del regolamento tecnico, approvato con R. decreto 18 marzo 1909, n. 191.

CAPO II.

Dimissione e riammissione in servizio

Art. 57.

Dimissione.

La dimissione da agente forestale dev'essere presentata in iscritto; non ha effetto se non è accettata.

L'agente dimessosi è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio.

Può anche essere rifiutata quando l'agente dimessosi sia sottoposto a procedimento disciplinare, ed il Comitato del personale ritenga ch'egli sia passibile dell'espulsione dal corpo.

Art. 58.

Dimissioni d'ufficio.

È dichiarato d'ufficio dimissionario l'agente:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione od un impiego da Governo straniero, senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;

3° che, senza giustificato motivo, non assume servizio nella residenza assegnatagli, entro il termine stabilito dall'ordinanza di destinazione o di trasferimento.

Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gli agenti che volontariamente abbandonano il servizio o prestano l'opera propria in modo da interromperne o da perturbarne la continuità e regolarità.

Può però il Ministero, su parere del Comitato del personale, in considerazione delle condizioni individuali e delle personali responsabilità, non applicare il provvedimento della dimissione ed escludere invece gli agenti dall'elenco delle guardie da inviare alla scuola per graduati o ritardare loro l'aumento dello stipendio od applicare la espulsione dall'impiego od altre pene disciplinari.

Art. 59.

Perdita del diritto a pensione.

La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione od indennità.

Agli agenti iscritti alla Cassa nazionale per l'invalidità e la vecchiaia degli operai sarà restituito il libretto d'iscrizione.

Art. 60.

Riammissione in servizio.

L'agente, la cui dimissione fu accettata, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza, o da quelli indicati nel penultimo comma dell'art. 58, e l'agente collocato a riposo possono essere riammessi in servizio previo parere del Comitato del personale.

Può essere riammesso in servizio anche l'agente dispensato, qualora, ad avviso del Comitato del personale, siano cessati i motivi che ne avevano determinata la dispensa.

L'agente riammesso è inscritto nel grado e con lo stipendio che aveva, e va ad occupare l'ultimo posto del ruolo degli agenti di stipendio pari.

Ai fini dell'aumento di stipendio vale come inizio la data di decorrenza del decreto di riammissione.

Art. 61.

Note informative.

Le note informative degli agenti sono compilate dall'ispettore o dal capo ufficio dal quale dipendono, entro il dicembre d'ogni anno, in base al modello allegato al presente regolamento. Entro il gennaio successivo le note caratteristiche debbono essere inviate alla Direzione generale delle foreste.

Art. 62.

Espressioni del giudizio.

Il giudizio si esprime con punti da 0 a 10, commisurati alla scala seguente:

0-5 = cattivo.
6-7 = mediocre.
8-10 = buono.

TITOLO VI.

Disciplina

CAPO I.

Giuramento, presentazione, subordinazione e norme generali.

Art. 63.

Giuramento.

Le guardie arruolate prestano giuramento di fedeltà presso la scuola di allievi guardie.

Art. 64.

Presentazione.

Nelle sedi di sezione o di brigata, ove non risiedano ispettore o sottispettore, i marescialli o brigadieri, che assumano o lascino il comando locale devono presentarsi al pretore, al sindaco ed al comandante la stazione dei RR. carabinieri superiore od eguale in grado.

Art. 65.

Subordinazione.

Gli agenti forestali devono intera subordinazione a tutti i loro superiori, qualunque sia il grado ch'essi rivestono.

Art. 66.

Contenuto della subordinazione.

La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nell'osservanza dei diritti e dei doveri che da essa risultano.

Principale fra questi doveri è l'obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta, che gl'inferiori debbono ai superiori in tutto ciò che ha attinenza al servizio ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità ad essi conferita dal grado e dai regolamenti. Devono inoltre avere per essi deferenza e rispetto in ogni tempo e luogo anche fuori di servizio.

L'obbedienza, come a superiore, è dovuta in servizio verso chi esercita comando, anche se di grado uguale od inferiore.

Deferenza e rispetto sono pure dovuti agli impiegati dell'ordine amministrativo, superiori in rango, coi quali gli agenti si trovino in rapporti di servizio.

Art. 67.

Infrazioni alla subordinazione.

Manca ai doveri imposti dalla subordinazione l'inferiore che con parole o con fatti di qualsiasi genere tenda, anche indirettamente, a diminuire l'autorità del superiore e a menomare la considerazione in cui esso dev'esser tenuto.

Commette grave mancanza l'agente che si fa a censurare gli ordini superiori o a criticarli; la mancanza poi è gravissima se commessa in presenza di inferiori o di estranei.

Quando anche nell'eseguimento di una disposizione qualsiasi si

manifestassero difficoltà, inconvenienti ed ostacoli impreveduti, l'inferiore, invece di esagerali, deve fare tutto il possibile per superarli, essendo ciò voluto dall'interesse del servizio.

Art. 68.

Modo di comportarsi dei superiori verso gli inferiori.

Dev'essere cura precipua e costante del superiore di adoperarsi con l'esempio, perchè i propri dipendenti osservino rigidamente le regole della disciplina e intendano che questa è la base essenziale dell'ordine e della forza del Corpo.

Il superiore non deve abusare della sua autorità nè deve assoggettare il proprio dipendente a prestare opere estranee al servizio.

Art. 69.

Condotta degli agenti.

Gli agenti forestali debbono usare modi urbani con i compagni e col pubblico, e debbono avere costumatezza e dignità di vivere, quale si conviene ad un agente della forza pubblica.

Art. 70.

Invio di domande.

Per ogni domanda o ricorso gli agenti, salvo i casi di assoluta urgenza o quando ne siano autorizzati, debbono sempre seguire la via gerarchica.

Art. 71.

Obbligo del saluto.

Gli agenti debbono il saluto:

1. Al SS. Sacramento.
2. Alle LL. MM. il Re e la Regina e la Regina Madre.
3. Al Sommo Pontefice.
4. Alle persone della Real Famiglia.
5. Ai Sovrani e capi di Stati esteri.
6. Ai senatori e deputati, riuniti in Corpo o per deputazione.
7. Alle bandiere nazionali del R. esercito e della R. marina ed anche a quelle dei municipi decorate della medaglia al valor militare.

Uguale obbligo hanno verso gli ufficiali e sott'ufficiali del Corpo e verso il prefetto e il sottoprefetto e gli altri funzionari con i quali hanno rapporto per ragioni di servizio.

Tutti i componenti il Corpo devono osservare le prescrizioni sulla reciprocità del saluto con i militari del R. esercito, della R. armata, delle guardie di finanza, di città e cogli agenti di custodia.

Capo II.

Trattamento agli agenti sottoposti a procedimento

—

Art. 72.

Sospensione dalle funzioni e dallo stipendio.

Gli agenti forestali, contro i quali sia emesso mandato di cattura, od arrestati in flagranza e trattenuti in arresto o rinviati a giudizio per delitto sono sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio.

In tutti i casi in cui contro gli agenti sia stato iniziato procedimento penale per delitto, essi possono parimente essere sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio, come pure possono esserlo immediatamente, salvo regolare procedimento disciplinare, quando per la gravità dei fatti loro imputati appaiano passibili della espulsione dal Corpo.

Art. 73.

Provvedimenti conseguenti all'assoluzione.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che esluda la reità dell'agente, egli cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi non percepiti in tutto o in parte, e riacquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti i casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, se dal procedimento penale risultino fatti costituenti infrazioni disciplinari, l'agente può essere sottoposto a procedimento disciplinare e, qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

Art. 74.

Provvedimenti conseguenti alla condanna.

L'agente condannato, con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso d'applicare l'espulsione, è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, finchè non abbia scontata la pena.

Art. 75.

Assegno alimentare.

All'agente sospeso od alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare pari ad un quarto dello stipendio, ove l'agente conti meno di dieci anni di servizio, ed alla metà, ove ne conti dieci o più: questo assegno sarà computato a discarico degli arretrati che fossero da corrispondersi.

Capo III.

P u n i z i o n i

—

Art. 76.

P u n i z i o n i.

Le punizioni degli agenti forestali sono:

1° la censura;
2° la sospensione dallo stipendio da 1 a 30 giorni;
3° la sospensione dallo stipendio da 30 a 90 giorni, con perdita di anzianità ai fini dell'aumento quadriennale e quinquennale;
4° la sospensione dal grado da tre a sei mesi;
5° la retrocessione;
6° l'espulsione.

La censura può essere inflitta dal direttore generale, dagli ispettori superiori, dagl'ispettori e dai sottoispettori agli agenti loro dipendenti.

La sospensione può essere inflitta agli agenti loro dipendenti:
dal direttore generale fino a 30 giorni;
dagli ispettori superiori fino a 20 giorni;
dagli ispettori fino a 10 giorni;
dai sottoispettori fino a 5 giorni.

Quando la censura o la sospensione non siano inflitte dal direttore generale gli atti sono subito inviati per via gerarchica al Ministero, il quale, nel caso di sospensione, provvede con decreto proprio acchè sia effettuata la relativa trattenuta sullo stipendio.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio da 1 a 30 giorni non possono applicarsi senza il previo parere del Comitato del personale e sono inflitte con decreto Ministeriale.

I pareri del Comitato del personale e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio nei registri matricolari e nel libretto personale.

Art. 77.

C o n t e s t a z i o n e.

Le colpe imputate agli agenti vengono loro contestate per iscritto ed essi debbono far pervenire, nei termini fissati, le proprie difese parimente per iscritto.

Gli atti relativi sono conservati nel fascicolo personale dei singoli agenti.

Art. 78.

Ricorso gerarchico contro i provvedimenti della censura e della sospensione.

Contro il provvedimento della censura e contro quello della sospensione fino a 30 giorni è ammesso il ricorso al ministro, in via gerarchica, entro 15 giorni dalla notificazione.

Il decreto del ministro sul ricorso è definitivo.

Contro il provvedimento di sospensione da 30 a 90 giorni, di sospensione dal grado e di retrocessione è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, il ricorso al Governo del Re.

Art. 79.

Censura: quando può essere inflitta.

La censura è una dichiarazione di biasimo, fatta per iscritto, per la mancanza commessa e può esser inflitta:

a) per poca diligenza in servizio o lievi mancanze;

b) per mancanza d'obbedienza pronta e rispettosa;

c) per l'alterazione e la modificazione della uniforme;

d) per inosservanza dell'obbligo del saluto.

Art. 80.

Sospensione sino a trenta giorni: casi in cui si può infliggere.

La sospensione dallo stipendio da uno a 30 giorni non esonera dal servizio e non produce perdita di anzianità.

Può essere inflitta:

a) per recidiva, entro tre mesi, in mancanza punita con la censura;

b) per pigrizia o negligenza in servizio;

c) per disubbidenza;

d) per poca cura nella pulizia della persona e dell'uniforme;

e) per poca cura nella conservazione delle armi o nel governo del cavallo;

f) per essere raccomandato da persone diverse dai superiori;

g) per l'assenza dal servizio o la sua interruzione per un periodo di tempo da uno a cinque giorni;

h) per prolungamento di congedo da uno a cinque giorni;

i) pel trattenersi negli spacci di venduta o per l'intemperanza nel bere;

l) per ubbriachezza occasionale;

m) per violazione del segreto in affari di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

n) per l'altercare con i compagni e l'usare modi inurbani e sconvenienti verso chicchessia;

o) per l'invio di domande o reclami altrimenti che per via gerarchica;

p) per la presentazione di domande o reclami collettivi;

q) per l'uso non autorizzato dell'abito borghese;

r) per il contrarre debiti senza soddisfarli;

s) per le indebite osservazioni in servizio, il mormorare ed il manifestare propositi sconvenienti;

t) per la violazione del confine dello Stato non accompagnata da circostanze aggravanti;

u) pel deviamento, senza giustificato motivo, dall'itinerario di servizio prescritto;

v) pel deliberato abbandono del posto di servizia, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

x) per viltà e codardia dimostrata;

z) per il commerciare o l'esercitare un mestiere qualunque o l'intromettersi nel disbrigo di affari privati;

a') per il prestare o costringere i dipendenti a prestare opere estranee al servizio;

b') per la simulazione d'infermità;

c') per l'esercizio della caccia e della pesca in ogni tempo;

d') per reclami contro i superiori riconosciuti infondati;

e') per accuse contro i compagni riconosciute infondate;

f') per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Art. 81.

Sospensione da uno a tre mesi: casi in cui si può infliggere.

La sospensione da uno a tre mesi dallo stipendio non esonera dal servizio e produce perdita di anzianità.

Può essere inflitta:

a) per recidiva entro tre mesi in mancanza per la quale fu inflitta la sospensione dallo stipendio da uno a trenta giorni;

b) per l'assenza dal servizio o la sua interruzione oltre i cinque giorni;

c) per prolungamento di congedo oltre i cinque giorni;

d) per l'ubbriachezza abituale;

e) per tresche scandalose;

f) per aver contratto matrimonio senza autorizzazione ministeriale;

g) per la frequenza di luoghi o compagni sconvenienti;

h) per il vizio del giuoco;

i) pel ritardo non giustificato nella presentazione alla autorità giudiziaria dei verbali di contravvenzione o nella consegna di oggetti rinvenuti e sequestrati in operazioni di servizio;

l) per la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose;

m) per il rifiuto o l'omissione volontaria d'adempiere i propri doveri, senza gravi conseguenze per il servizio;

n) per debiti contratti con imprenditori di tagli o con contravventori o con altre persone che hanno relazioni d'affari con la Amministrazione forestale;

o) per la violazione del confine dello Stato, accompagnata da circostanze aggravanti;

p) pel deliberato abbandono del posto di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose;

q) per la vendita od il cambio del cavallo di servizio senza autorizzazione o la cessione, anche temporanea;

r) per essere privato dell'uso del cavallo per pignoramento o sequestro in conseguenza di debiti non soddisfatti;

s) per le accuse contro i superiori dimostrate infondate;

t) per smarrimento del martello forestale imputabile a negligenza;

u) per maggiore gravità delle mancanze di cui nell'articolo precedente.

Art. 82.

Assegno alimentare.

All'agente sospeso dallo stipendio può essere concesso un assegno alimentare pari a un quarto dello stipendio, ove conti meno di dieci anni di servizio, ed alla metà ove ne conti dieci o più.

Art. 83.

Espulsione.

S'incorre nell'espulsione:

a) per essere caduto in contravvenzioni forestali;

b) per essersi reso responsabile di contrabbando;

c) per accuse calunniose contro i superiori;

d) per la richiesta ed accettazione di mance, retribuzioni o compensi per qualsiasi ragione;

e) per l'accettazione di regali od altre utilità, per ragioni di servizio, salvo il vitto e l'alloggio in caso di assoluta necessità;

f) per redazione della tabella itineraria non conforme al servizio eseguito;

g) per la riscossione delle indennità, fatta direttamente dagli interessati;

h) per la riscossione d'indennità accreditate con esposizione di dati di fatto non conformi al vero, in tutto o in parte non dovute;

i) pel rifiuto di raggiungere la residenza;

l) pel rifiuto o l'omissione volontaria di compiere i propri doveri, con conseguenze gravi;

m) per insubordinazione grave verso i superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto;

n) per la vendita o l'imprestito delle armi;

o) per l'eccitamento all'insubordinazione;

p) per l'incorregibilità nelle mancanze alla disciplina e nel servizio, dimostrate da punizioni già subite;

q) per mancanza contro l'onore o che dimostri difetto di senso morale o che apporti sfregio al decoro del Corpo;

r) per uso doloso del proprio martello e per consegna del medesimo ad altri per scopo delittuoso, salva l'azione penale;

s) per maggiore gravità delle mancanze contemplate nell'articolo 81.

Art. 84.

Casi di espulsione di diritto.

S'incorre di diritto nella espulsione:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna, che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 85.

Riammissione di espulsi.

L'agente espulso non può essere riammesso in servizio, salvo quando, sul parere del Comitato del personale, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinato l'espulsione. In tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

Art. 86.

Discolpe orali innanzi al Comitato.

L'agente, al quale siano imputate mancanze punibili con l'espulsione, può, nel presentare le proprie difese scritte, chiedere d'essere anche personalmente sentito dal Comitato del personale.

A tale scopo deve essergli data comunicazione per iscritto del giorno dell'adunanza del Comitato almeno cinque giorni prima che questa abbia luogo.

Ove l'agente vada esente da punizione disciplinare, gli sarà corrisposta l'indennità di missione pel tempo durante il quale è rimasto a disposizione del Comitato del personale.

Art. 87.

Restituzione del libretto d'iscrizione alla Cassa nazionale.

All'agente espulso che non ha maturato il diritto a pensione sarà restituito il libretto d'iscrizione alla Cassa nazionale per l'invalidità e vecchiaia degli operai.

Art. 88.

Punizioni speciali dei sottufficiali.

Ai graduati, oltre le punizioni che si possono infliggere alle guardie, possono essere inflitte la sospensione dal grado e la retrocessione.

Art. 89.

Sospensione dal grado.

Durante la sospensione dal grado il maresciallo ed il brigadiere rispettivamente compiono le funzioni e percepiscono lo stipendio di brigadiere e di guardia.

La sospensione dal grado può essere inflitta:

a) per omesso rapporto sulle mancanze dei dipendenti;

b) per abituale inesattezza od ingiustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze predette;

c) per parzialità, ingiustizia palese, modi abitualmente sconvenienti e qualunque abuso di autorità verso i dipendenti;

d) per negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;

e) pei debiti contratti coi dipendenti;

f) per omessa trasmissione di domande o reclami entro cinque giorni dalla presentazione.

Art. 90.

Retrocessione.

Il maresciallo ed il brigadiere retrocessi passano rispettivamente nel ruolo dei brigadieri e delle guardie con lo stipendio massimo del ruolo in cui rientrano.

La retrocessione può essere inflitta nel caso di recidiva entro sei mesi nelle mancanze elencate nel precedente articolo.

Il graduato che appaia passibile della retrocessione può, nel presentare le proprie difese scritte, chiedere d'essere anche personalmente sentito dal Comitato del personale.

A tale scopo deve essergli data comunicazione per iscritto del giorno dell'adunanza del Comitato, almeno cinque giorni prima che questa abbia luogo.

Ove il graduato vada esente da punizione disciplinare, gli sarà corrisposta l'indennità di missione pel tempo durante il quale è rimasto a disposizione del Comitato del personale.

TITOLO VII.

CAPO UNICO.

Disposizioni transitorie

Art. 91.

Ammissione nel corpo.

Fino a quando non funzionerà la scuola per gli allievi guardie forestali, il reclutamento avrà luogo a norma dell'art. 40 del regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1913, n. 1155.

Art. 92.

Promozioni a brigadiere.

Restano fermo le disposizioni di cui agli articoli 10 ed 11 del regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 944.

Fino a quando non siano passati allo Stato gli agenti forestali provinciali da avocarsi nell'esercizio 1914-915 e non abbiano avuto luogo, anche tra essi, le promozioni a maresciallo e brigadiere, si osserveranno, per le promozioni a brigadiere, le norme contenute negli articoli 12, 13 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 944.

Pertanto, per coprire i posti di brigadiere sovrabbondanti in ruolo, non occupati dai brigadieri provenienti dai disciolti corpi forestali provinciali, il Comitato del personale scrutinerà prima, secondo l'ordine di ruolo, le attuali guardie forestali, che all'entrata in vigore del regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912 n. 944, costituivano il corpo dei sorveglianti forestali, e quindi, secondo la rispettiva anzianità di grado, le guardie provenienti dai disciolti corpi forestali provinciali e che in questi occupavano gradi inferiori a quello di brigadiere.

Gli agenti che ne saranno riconosciuti meritevoli saranno proposti per la promozione.

Qualora, dopo lo scrutinio di cui sopra, rimarranno ancora vacanti posti di brigadiere, si farà luogo all'applicazione dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 944.

Art. 93.

Promozioni a maresciallo.

Le norme per la promozione a maresciallo contenute nell'art. 8 del presente regolamento, entreranno in vigore soltanto dopo che avranno avuta piena applicazione quelle contenute nell'art. 30 del regolamento 5 agosto 1912, n. 944.

Art. 94.

Sussidio pel cavallo.

Agli agenti forestali provinciali che, all'atto di passare alla dipendenza dello Stato, siano provvisti del cavallo di loro proprietà, e per l'acquisto del quale non abbiano avuto sussidio dall'Amministrazione dalla quale dipendevano, e che debbono continuare a prestare servizio a cavallo, su proposta dell'ispettore, può essere corrisposto un sussidio non superiore alle lire duecento, previa presentazione di certificato veterinario attestante che il cavallo è atto per il servizio e che non ha oltrepassato l'età di anni dieci.

Art. 95.

Termini per trasferimenti di residenza.

I trasferimenti di residenza degli agenti attualmente in servizio, che risiedono nel circondario di origine, saranno gradualmente disposti dall'Amministrazione entro il periodo di un anno dall'attuazione del presente regolamento.

Il trasferimento dal circondario di origine, degli agenti forestali provinciali che saranno ulteriormente avocati allo Stato, avrà luogo entro un anno dall'avocazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

Note informative del . . . . per l'anno. . . . . .

NOTIZIE	Informazioni fornite dal capo ufficio		Eventuali modificazioni ed osservazioni dell'ispettore superiore	
	Classificazione	Motivazione	Classificazione	Motivazioni
Operosità				
Disciplina				
Condotta morale				
Intelligenza				
Grado d'istruzione				
Energia e coraggio				
Attitudine al servizio: di custodia e vigilanza				
Attitudine al servizio: di assistenza ai lavori				
Attitudine al servizio: di ufficio				
Giudizio complessivo (somma dei punti)				

. . . . . . *li* . . . . *L'ispettore* . . . . *li* . . . . *L'ispettore superiore* . . . .

Punizioni nelle quali l'agente è incorso durante l'anno .
Encomi meritati per speciali servizi . . . .
Attitudine a compiere le funzioni al grado superiore . .

L'ispettore . . . . *L'ispettore superiore* . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio: CAVASOLA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 25 febbraio 1915:

Chiumenti Virgilio, agente di 2ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 20 febbraio stesso e per la durata di altri sei mesi.

Sciuto dott. Giuseppe, agente di 4ª classe delle imposte dirette richiamato temporaneamente sotto le armi dal 12 gennaio 1915, è stato collocato in aspettativa per servizio militare dal 12 marzo 1915.

De Stefano Emilio, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 1° marzo 1915 e per la durata di altri due mesi.

Buono Ilario, agente di 2ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° marzo 1915 e per la durata di sei mesi.

Con decreto Ministeriale del 2 marzo 1915:

Sciacca Antonino, volontario delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per servizio militare dal 30 settembre 1914 per adempimento degli obblighi di leva.

Con R. decreto del 4 marzo 1915:

Pisano Antonio, applicato d'agenzia di 2ª classe, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° marzo 1915 e per la durata di sei mesi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

AVVISO

TRIBUNALE DI AVEZZANO

Il presidente del tribunale civile e penale di Avezzano,

Lette le disposizioni contenute nel R. decreto del 4 febbraio 1915 n. 135, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 22 stesso mese ed anno, concernenti la fissazione delle udienze civili e penali del tribunale suddetto,

In esecuzione delle disposizioni stesse,

Decreta:

Dal 20 aprile 1915 si riprenderanno in Avezzano le udienze civili e penali del tribunale, udienze che saranno tenute nei locali momentaneamente adibiti ad uffici del tribunale stesso e ciò fin quando non sarà ultimato l'erigendo padiglione a tale uopo destinato.

La sola prima udienza sarà promiscua: in essa la chiamata delle cause civili s'inizierà alle ore 12 e la trattazione di quelle penali alle ore 13.

Successivamente le udienze civili saranno tenute in tutti i mercoledì dispari e cioè nei giorni 5 e 19 maggio; 2 e 16 giugno, 7 e 21 luglio, 4 e 8 agosto, 1° e 15 settembre, 6 e 20 ottobre e quelle penali in ogni lunedì e venerdì di ciascun mese, alle ore 12.

Le udienze poi per la risoluzione degl'incidenti e per gli affari di competenza presidenziale si terranno in Camera di consiglio alle ore 12 dei giorni 3, 17 e 31 maggio, 14 giugno, 5 e 19 luglio, 2, 16 e 30 agosto, 13 settembre, 4 e 18 ottobre, alle ore 12 di ciascun giorno.

Gli esami testimoniali, le istruttorie civili ed ogni altro incumbente tanto in materia civile che commerciale saranno espletati in ogni giovedì non festivo di ciascuna settimana, alle ore 12.

Le sopra trascritte disposizioni resteranno ferme, fin quando le esigenze del servizio non ne consiglieranno la modifica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino del Ministero di grazia e giustizia ed una copia di esso sarà affissa, a norma delle disposizioni del sopra richiamato R. decreto, almeno 15 giorni prima dell'udienza del 20, alla posta esterna del locale che sarà adibito a tribunale.

Avezzano, 24 marzo 1915.

Il presidente
Amelio.

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 23 febbraio 1915:

Mazzone Francesco Giovanni, aggiunto di cancelleria alla pretura di Seui, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi.

Caronna Arturo, aggiunto di cancelleria della 5ª pretura di Roma, è privato dello stipendio per abusiva assenza dall'ufficio.

Rubino Gennaro, aggiunto di cancelleria della pretura di Venafro, tramutato alla pretura di Caivano, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per un mese.

Francillo Amedeo, aggiunto di cancelleria della pretura di Nocera... in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per un mese.

Vella Pietro, aggiunto di cancelleria del tribunale di Verona, è tramutato alla pretura di Montagnana.

Di Dedda Michele, aggiunto di cancelleria della pretura di Montagnana, è tramutato al tribunale di Verona.

Musso Carlo, aggiunto di cancelleria del tribunale di Oneglia, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Bordighera, lasciandosi vacante il posto alla Corte di appello di Genova per l'aspettativa dell'aggiunto Scapaticci Giovanni.

Agnese Emilio Giacinto, aggiunto di cancelleria della Corte di appello di Genova, è, a sua domanda, tramutato al tribunale di Oneglia.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 27 febbraio 1915:

È concessa:

Al notaro Magistrini Francesco, una proroga fino a tutto il 22 giugno 1915, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Scopa, distretto notarile di Novara.

Al notaro Amorosa Mario, una proroga sino a tutto il 22 giugno 1915, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Gambatesa, distretto notarile di Campobasso.

Con decreto Ministeriale del 27 febbraio 1915:

Casale Emanuele, avente i requisiti di legge, è nominato coadiutore del notaro Napolitano Giosuè, residente nel comune di Napoli.

Grassi Paolo Oreste, avente i requisiti di legge, è nominato coadiutore del notaro Grassi Giuseppe Antonio, residente nel comune di Roccaverano.

Economati dei benefizi vacanti.

Con decreto Ministeriale del 10 febbraio 1915, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1915:

Rendano Mario, ragioniere di 3ª classe nell'economato generale dei benefici vacanti di Firenze, è sospeso dal grado e dallo stipendio per mesi tre, per abusive assenze dall'ufficio.

Con R. decreto del 28 febbraio 1915:

Vicedomini Raffaele, primo segretario di 2ª classe nell'economato generale dei benefizi vacanti di Milano, è nominato primo segretario di 1ª classe nell'economato generale dei benefizi vacanti di Torino.

Caterbini Celso, primo segretario di 2ª classe, in soprannumero nell'economato generale dei benefizi vacanti di Torino, è nominato primo segretario di 2ª classe nell'economato generale dei benefizi vacanti di Milano.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 22 gennaio 1915:

Sono accettate le dimissioni del comm. Alfonso Gironda-Veraldi, dall'ufficio di subeconomo dei benefizi vacanti di Catanzaro.

Con decreto Ministeriale del 25 febbraio 1915:

Sono accettate le dimissioni presentate dal cav. Luigi Mangaroni, dall'ufficio di subeconomo dei benefizi vacanti di Pesaro e Fano.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 27 marzo 1915, in Bottegone, provincia di Firenze, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 27 marzo 1915.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi

PROSPETTO delle entrate postali del 2° trimestre dell'esercizio 1914-915 confrontate con quelle del 2° trimestre dell'esercizio 1913-914

ESERCIZIO 1914-915

Num.	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
57	**Poste:**						
a	Francobolli per corrispondenze	6,592,997 76	6,538,493 14	8,214,266 59	21,345,757 49	20,521,280 80	41,867,038 29
b	Francobolli per pacchi	156,376 80	180,868 80	217,350 85	554,596 45	489,975 35	1,044,571 80
c	Buoni risposta	680 —	785 10	785 70	2,230 80	2,857 50	5,088 30
d	Biglietti postali	54,975 25	54,635 65	57,412 75	167,023 65	155,394 85	322,418 50
e	Cartoline per corrispondenze	623,800 60	596,231 90	603,641 15	1,823,678 95	1,851,457 85	3,675,136 80
f	Cartoline per pacchi	602,964 85	747,723 10	1,291,266 65	2,641,954 60	1,256,048 65	3,898,003 25
g	Segnatasse per corrispondenze	79,419 55	83,126 25	89,332 70	251,878 50	244,384 85	496,263 35
h	Segnatasse per commissioni	5,137 80	2,712 —	2,127 80	9,977 60	10,253 40	20,231 —
i	Francatura di giornali, periodici, ecc.	318,248 09	275,355 48	288,193 70	881,797 27	765,316 75	1,647,114 02
l	Riscossioni diverse	5,605 25	15,933 79	11,254 35	32,793 39	55,296 84	88,090 23
m	Carte-valori postali fuori corso	148 65	100 30	2,225 60	2,474 55	948 80	3,423 35
n	Tasse per emissione vaglia, titoli di credito, ecc.	635,366 05	632,126 75	729,462 35	1,996,955 15	1,709,230 90	3,706,186 05
o	Tasse per nolo di caselle, bolgette, ecc.	22,056 15	15,632 20	18,819 16	56,507 51	88,520 93	145,028 44
p	Diritti per lo scambio di pacchi, ecc., da o per l'estero	22,964 41	27,819 83	30,999 14	81,783 38	81,167 54	162,950 92
q	Canoni per concessioni a privati per servizio recapito espressi	—	512 40	261 12	773 52	115 47	888 99
r	Tasse dei vaglia consolari	—	—	—	—	—	—
s	Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere	133,697 43	300,059 80	155,099 11	588,856 34	924,436 92	1,513,293 26
t	Quote di concorso dei Comuni	1,398 23	2,830 03	18,049 50	22,277 76	4,856 86	27,134 62
u	Importo dei vaglia perenti	—	—	—	—	7 —	7 —
v	Tasse vaglia cambiari per gli emigrati	1,669 60	2,835 95	3,982 50	8,488 05	6,427 45	14,915 50
	Tasse per la spedizione dei pacchi in porto assegnato	197,594 55	219,454 50	194,241 10	611,290 15	347,158 20	958,448 35
	Totali	9,455,081 32	9,697,236 97	11,928,776 82	31,081,095 11	28,515,136 91	59,596,232 02

ESERCIZIO 1913-914

Num.	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
55	**Poste:**						
a	Francobolli per corrispondenze	7,6 0,116 61	7,371,414 20	9,101,179 33	24,082,710 14	22,984,183 —	47,066,893 14
b	Francobolli per pacchi	—	—	—	—	—	—
c	Buoni risposta	1,540 20	1,367 70	1,750 50	4,658 40	4,024 50	8,082 90
d	Biglietti postali	55,242 20	52,713 60	53,898 50	161,854 30	149,464 35	311,318 65
e	Cartoline per corrispondenze	634,421 85	599,752 05	632,825 20	1,866,999 10	1,920,562 55	3,787,561 65
f	Cartoline per pacchi	773,907 40	864,275 20	1,498,464 45	3,136,647 05	1,940,109 40	5,076,756 45
g	Segnatasse per corrispondenze	139,327 10	95,500 65	102,617 —	337,414 75	297,551 25	634,966 —
h	Segnatasse per commissioni	—	—	—	—	—	—
i	Francatura di giornali, periodici, ecc.	370,315 75	246,431 28	253,794 92	870,541 95	709,102 78	1,579,644 73
l	Riscossioni diverse	13,905 59	36,485 42	24,197 46	74,588 47	39,001 17	113,589 64
m	Carte-valori postali fuori corso	422 70	1,006 85	237 85	1,667 40	2,377 70	4,045 10
n	Tasse per emissione vaglia, titoli di credito, ecc.	592,664 75	595,123 30	693,781 70	1,881,569 75	1,754,051 90	3,635,621 65
o	Tasse per nolo di caselle, bolgette, ecc.	20,593 25	17,788 46	19,022 40	57,404 11	85,840 50	143,244 61
p	Diritti per lo scambio di pacchi, ecc., da o per l'estero	64,331 86	61,350 03	63,790 19	194,472 08	153,336 36	347,808 44
q	Canoni per concessioni a privati per servizio recapito espressi	913 92	—	—	913 92	1,098 48	2,012 40
r	Tasse dei vaglia consolari	—	—	—	—	—	—
s	Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere	608,409 50	633,063 53	292,777 75	1,534,250 78	584,487 81	2,118,738 59
t	Quote di concorso dei Comuni	1,117 92	586 25	417 50	2,121 67	3,560 96	5,682 63
u	Importo dei vaglia perenti	—	—	—	—	—	—
v	Tasse vaglia cambiari per gli emigrati	9,664 75	8,605 10	14,904 35	33,174 20	8,887 45	42,061 65
	Totali	10,896,895 ?5	10,585,463 62	12,758,659 10	34,241,018 07	30,637,640 16	64,878,658 23
	Differenza dell'esercizio — in più	—	—	—	—	—	—
	Differenza dell'esercizio — in meno	1,441,814 03	858,226 65	829,882 28	3,159,922 96	2,122,503 25	5,232,426 21

PROSPETTO delle entrate telegrafiche del 2° trimestre dell'eserc. 1914-915 confrontate con quelle del 2° trimestre dell'esercizio 1913-914

Num.	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
	Esercizio 1914-915:						
58	Corrispondenza telegrafica:						
	1° Telegrammi privati	2,809,203 76	2,777,608 74	2 809,221 18	8,396,036 68	7,203,586 82	15,682,623 50
	2° Debiti di Amministrazioni telegrafiche per la corrispondenza rispettiva:						
	a) Amministrazioni italiane	9,453 61	147,989 91	7,372 89	164,816 41	98,105 36	262,921 77
	b) Amministrazioni estere	207 75	—	—	207 75	403 65	611 40
	3° Tasse dovute dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero e tasse eventuali per espresso e simili	45,959 20	—	140,617 —	186,576 20	170,245 80	356,822 —
	Totali	2,864,824 32	2,925,598 65	2,957,214 07	8,747,637 04	7,562,341 63	16,309,978 67
	Esercizio 1913-914:						
56	Corrispondenza telegrafica						
	1° Telegrammi privati	2,579,697 65	2,071,541 83	2,096,019 47	6,747,258 95	6,420,936 82	13,168,195 77
	2° Debiti di Amministrazioni telegrafiche per la corrispondenza rispettiva:						
	a) Amministrazioni italiane	28,828 50	41,798 05	4,656 70	75,283 25	216,919 09	292,202 34
	b) Amministrazioni estere	—	—	175 40	175 40	409 75	585 15
	3° Tasse dovute dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero e tasse eventuali per espresso e simili	—	—	175,757 40	175,757 40	278,919 90	454,677 30
	Totali	2,608,526 15	2,113,339 88	2,276 608 97	6,998,475 —	6,917,185 56	13,915,660 56
	Differenza nell'esercizio – in più	256,298 17	812,558 77	680,605 10	1,749,162 04	645,156 07	2,394,318 11
	Differenza nell'esercizio – in meno	—	—	—	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor D. Olinto Vandi di Natale ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 124 ordinale, n. 114 di protocollo e n. 817 di posizione, stata rilasciata dalla intendenza di finanza di Pesaro in data 21 maggio 1903, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 10, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor D. Olinto Vandi di Natale, parroco di San Nicolò di Valle di Teva il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 marzo 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 30 marzo 1915, in L. 109 35.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 26 marzo 1915.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	108 04	108 47
Londra	27 54	27 66
Berlino	117 78	118 40
Vienna	86 95	87 67
New York	5 73	5 80
Buenos Aires	2 45 1[4	2.47 1[2
Svizzera	106 20	106 83
Cambio dell'oro	109.—	109.70

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 27 al 30 marzo 1915:

Franchi	108.25 1[2
Lire sterline	27.60
Marchi	118.09
Corone	87.31
Dollari	5.76 1[2
Pesos carta	2.46 3[8
Lire oro	109.35

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 29 marzo 1915

Presidenza del presidente **MANFREDI.**

La seduta è aperta alle ore 15.

D'AYALA VALVA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Elenco di omaggi.

D'AYALA VALVA, segretario. Dà lettura dell'elenco degli omaggi.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

MALVEZZI, relatore. Riferisce sulla nomina a senatore dell'ingegnere prof. Nino Ronco, e, a nome della Commissione unanime, ne propone la convalidazione.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, per il ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto e dei progetti di legge nn. 190, 191, 192, 119, 203, 217 e 214, approvati per alzata e seduta nell'ultima tornata.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti, e i senatori scrutatori allo spoglio delle schede.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzia che dal computo dei voti è risultato che il Senato ha approvato la proposta della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori; dichiara perciò convalidata la nomina a senatore del signor Nino Ronco e lo ammette alla prestazione del giuramento.

Proclama poi il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della R. marina:

Votanti	126
Favorevoli	116
Contrari	10

(Il Senato approva).

Conversione in legge dei Regi decreti 2 agosto 1914, n. 770; 22 agosto 1914, n. 927; 4 ottobre 1914, n. 1103; e 22 ottobre 1914, n. 1182, che autorizzano le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1205, e 1° novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennità per gli ufficiali del R. esercito:

Votanti 126
Favorevoli 118
Contrari 8

(Il Senato approva).

Conversione in legge del R. decreto 24 gennaio 1915, n. 42, che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei Regi decreti 3 gennaio 1915, nn. 1 e 2, e 7 febbraio 1915, n. 112, relativi alla concessione di speciali indennità ai militari del R. esercito:

Votanti 126
Favorevoli 115
Contrari 11

(Il Senato approva).

Riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice:

Votanti. 126
Favorevoli 116
Contrari 10

(Il Senato approva).

Conversione in legge di decreti Reali emanati in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915:

Votanti 126
Favorevoli 117
Contrari 9

(Il Senato approva).

Esecuzione di opere di navigazione interna e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, numero 959:

Votanti 126
Favorevoli 117
Contrari 9

(Il Senato approva).

Opere stradali nella Maremma toscana:

Votanti 126
Favorevoli 123
Contrari 3

(Il Senato approva).

Giuramento del senatore Ronco.

Introdotto dai senatori Bensa e Viale, presta giuramento il senatore Ronco.

Annuncio di una interpellanza.

PRESIDENTE. Comunica al Senato la seguente domanda di interpellanza dei senatori San Martino, Bodio, Carafa D'Andria, Del Carretto, Filomusi-Guelfi, Lanciani, Mazzoni, Monteverde, Pasolini, Figorini, Soulier, Visconti di Modrone, Boito, Dallolio:

« Abbiamo l'onore d'interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione circa i provvedimenti che il Governo ritiene siano da prendersi per alleviare la crisi da cui è travagliata la classe artistica in Italia ».

GRIPPO, ministro della pubblica istruzione. Dichiara che si potrà discutere l'annunciata interpellanza nella prima seduta alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le vacanze di Pasqua.

Discussione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1914-915 » (N. 211).

D'AYALA VALVA, segretario, dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

SANTINI. Non dispiacerà al ministro delle colonie se egli riconosce come la situazione favorevole che oggi noi godiamo nella Somalia, e che è costata sacrifici minimi finanziari e nessuna vita umana, sia tutto merito del governatore De Martino, al quale tributa la meritata lode.

Dissente da alcune critiche che furono elevate nell'altro ramo del Parlamento intorno all'Amministrazione della Somalia, ed afferma che il senatore De Martino ha svolto con accorgimento e alacrità il programma dell'on. Tittoni.

Inoltre il sen. De Martino ha saputo scegliere i suoi collaboratori, tra i quali, a cagion d'onore, cita il maggiore medico Vaccari.

Noi, oramai, grazie alla penetrazione pacifica, abbiamo occupato gradualmente tutto il territorio della colonia e stabilito un confine che ci garantisce anche verso l'Etiopia; siamo a Dolo, e tra la Somalia e l'Etiopia esiste una zona neutra.

La sicurezza della colonia è completa.

Augura che la politica oculata e avveduta del ministro Martini si rivolga anche alla Somalia, e che non si permetta più a milizie straniere di attraversare il territorio coloniale per muovere contro il Mullah.

Concludendo si associa alle idee espresse nella relazione del senatore Dallolio, ed afferma che i risultati ottenuti nella colonia della Somalia sono tali, che quell'Amministrazione può offrirsi a modello di amministrazione coloniale (Bene).

MARTINI, ministro delle colonie. Nonchè dolersi delle parole dell'amico personale senatore Santini, che vorrebbe anche suo amico politico, ne lo ringrazia.

Il senatore De Martino ha saputo con la sua prudenza e con il suo tatto ottenere effetti singolarmente felici. Egli ha occupato tutto il territorio della colonia, tranne la piccola zona neutra, alla quale ha alluso il senatore Santini, secondo quanto era stato determinato nella convenzione coll'Etiopia del 1908, e secondo quanto era negli intendimenti del Governo.

È lieto che una parola di elogio, alla quale si associa, abbia risuonato in quest'aula per l'opera alacre del senatore De Martino (Approvazioni).

DALLOLIO, relatore. Come è detto nella relazione, la Commissione di finanze si è compiaciuta dell'opera del senatore De Martino.

L'estensione del dominio diretto dell'Italia sulla colonia della Somalia era stata segnalata già come opera provvida dalla Commissione di finanze, sin da quando si discusse in Senato il disegno di legge che poi divenne la legge organica del 1911; ed il senatore Pedotti, che ne fu relatore, espresse concetti che fortunatamente furono attuati.

E dobbiamo compiacerci che lo svolgimento del programma del Governo nella Somalia sia avvenuto per mezzo di una penetrazione pacifica, preceduta dalla solerte azione politica del senatore De Martino.

Ringrazia il senatore Santini dell'assentimento dato alle idee espresse dalla Commissione di finanze.

La Commissione di finanze, presi in esame i risultati dell'Amministrazione della Somalia, crede di poter affermare, senza oltrepassare i limiti di un ragionevole ottimismo, che il progresso della prosperità della Colonia negli ultimi tempi sia abbastanza notevole e corrisponda ai maggiori sacrifici finanziari fatti dallo Stato, come dimostra mediante dati statistici intorno al movimento dell'importazione e dell'esportazione.

Raccomanda al ministro di porre ogni cura per accrescere le importazioni dall'Italia nella colonia, con vantaggio, non soltanto economico, ma anche politico.

Concludendo afferma che, se la Somalia ha progredito tanto, molta parte del suo progresso va attribuita all'esempio dato dall'on. Martini che fu benemerito governatore della Colonia eritrea, governatore dell'antico stampo italiano (Approvazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

Senza discussione si approvano i capitoli dei bilanci e i riassunti per titoli e categorie.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione di disegni di legge.

D'AYLA VALVA, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono approvati senza discussione e rimandati allo scrutinio segreto:

Aumento di lire un milione al contributo ordinario dello Stato nelle spese per la Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1914-1915 ed assegnazione straordinaria di L. 270.000 a carico dell'esercizio stesso per il definitivo assetto delle nuove occupazioni in quella colonia (N. 212).

Provvedimenti per la sistemazione economica-finanziaria dell'Eritrea (N. 169);

Reintegrazione dell'assegno *ad personam* ad alcuni ex-agenti ora ufficiali d'ordine (N. 188).

Discussione del disegno di legge: « Maggiori autorizzazioni di spese occorrenti per opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna, di sistemazione del Tevere urbano e portuali » (N. 216).

D'AYALA VALVA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CADOLINI. Rileva i vantaggi chè il progetto di legge porterà non solo alle opere di bonifica e di sistemazione idraulica all'isola di Sardegna, ma anche alla sistemazione del Tevere urbano ad impedire le parziali inondazioni; però vorrebbe che il ministro prendesse la iniziativa che la legge forestale fosse applicata in tutta la sua estensione.

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Ringrazia il senatore Cadolini del suffragio autorevole al progetto di legge e dichiara che, per evitare le parziali inondazioni del Tevere, non solo si stanno facendo degli studi, ma vi sono già progetti per la sistemazione di quelle parti del fiume che ancora mancano di difesa.

Promette di sollecitare non solo gli studi, ma anche le opere.

GARAVETTI, relatore. Richiama l'attenzione del ministro sul voto espresso dall'Ufficio centrale e ne attende le dichiarazioni.

L'Ufficio centrale chiede al Governo che voglia sollecitamente disporre lo studio di un piano regolatore delle bonifiche e delle sistemazioni idraulico-forestali nella Sardegna, nell'intento di conseguire il risanamento igienico e il miglioramento agrario del territorio, soprattutto con una diretta ed energica azione statale per la formazione dei grandi bacini di irrigazione e per il rimboschimento.

Espone le ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a formulare un tale voto. Oggi non si può più parlare di bonifiche e di sistemazione a valle, se tali opere non sono connesse strettamente con la sistemazione montana.

Sotto questo riguardo la legge speciale per la Sardegna è arretrata, perchè, mentre pone le opere di correzione dei fiumi e di bonifica sotto l'azione diretta dello Stato, adotta il sistema della concessione per i bacini di irrigazione, la cui costruzione diventa possibile solo quando vi sia la probabilità di larghi ed immediati lucri al capitale; ciò che in Sardegna per molto tempo non potrà verificarsi.

CADOLINI. Si associa al voto dell'Ufficio centrale e prega i ministri di agricoltura e dei lavori pubblici di portare tutta la loro attenzione sulla grave questione, perchè le bonifiche debbono essere incoraggiate e non dare occasione a provvedimenti fiscali.

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. I criteri, ai quali ha accennato il relatore, sono già seguiti negli studi e nei progetti per la sistemazione dei corsi di acqua, non solo al piano, ma anche a monte.

Se sarà necessario, potrà essere anche stabilito un piano regolatore generale delle bonifiche.

Se per la sistemazione dei fiumi e per la esecuzione delle bonifiche in Sardegna si è un poco in arretrato, ciò si deve al fatto che lo Stato si è messo, come per altre regioni, sulla via delle leggi speciali.

I bacini montani non fanno parte di opere di bonifica; possono qualche volta sostituirle, perchè una volta fatto un bacino di raccolta, quel fiume, quel torrente, per una parte, può venire sistemato.

Così con una legge speciale per il Tirso è permesso di dare in concessione tali opere. D'altra parte, si tratta di disposizioni di legge, le quali non impediscono che, se rimangano da fare delle opere di sistemazione, possano essere poi eseguite.

Al senatore Cadolini assicura che terrà conto delle sue raccomandazioni, già fatte altra volta; anzi può dire che se ne è tenuto già conto nei progetti preparati, e che sono all'esame d'una Commissione nominata dal precedente ministro dei lavori pubblici per la riforma delle leggi sulle bonifiche.

CADOLINI. Osserva che è naturale ripetere la richiesta di ciò che si promette e non si eseguisce.

GARAVETTI, relatore. Vorrebbe che anche per i bacini di irrigazione vi fosse l'azione dello Stato.

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Può accogliere come raccomandazione il desiderio del relatore, secondo il quale dovrebbe essere modificata la presente legislazione in materia.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano gli articoli e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1914-1915 » (N. 210).

D'AYALA-VALVA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SAN DONNINO. Vuole interessare il ministro dei lavori pubblici su un desiderio della città di Modena che già venne difeso nell'altro ramo del Parlamento dall'on. Gallini.

Modena, centro importante per i suoi Istituti e per il suo commercio, non ha un trattamento molto benevolo nel servizio dei direttissimi.

Se si è rimediato all'inconveniente, per il quale nei direttissimi 22 e 23 non si poteva prendere il biglietto anche per il percorso Modena-Bologna (e di aver tolto il divieto ringrazia il ministro) è rimasto tuttavia l'altro inconveniente del direttissimo 21, che parte da Milano alle 7 e arriva a Roma alle 18,55, ma non si ferma nè a Reggio Emiliia, nè a Modena, le quali sono le due sole città, fra quelle ammesse al servizio dei direttissimi, che vengono private di un tale vantaggio. E tutto ciò per risparmiare soltanto 5 o 6 minuti.

Chiede anche a nome del senatore Levi chè, almeno in via provvisoria sia concessa alle due città la fermata richiesta dal direttissimo 21.

SAN MARTINO. Elogia il Governo per la sua lodevole opera contro la disoccupazione, ma osserva che una classe di lavoratori è stata dimenticata, la classe delle belle arti.

Questa ha un destino sfortunato in quantochè, mentre nel bilancio viene annualmente inscritta una somma, sia pur modesta, per lavori artistici di decorazione delle nuove costruzioni, accade che i lavori di costruzione superano il preventivo, e quando si arriva al turno dei lavori artistici, per questi non ci sono più fondi.

Raccomanda al ministro che dei fondi sia consacrata una congrua parte ai lavori artistici (non si tratta di opere di lusso) e non venga adibita ad altro scopo.

TAMI. Si associa all'elogio che si legge nella relazione della Commissione di finanze per la costruzione delle ferrovie Montebelluna-Susegana ed Udine-Maiano e del tronco ferroviario Sacile-Aviano.

A parte l'importanza strategica di codesti tronchi, l'oratore si compiace della sollecita iniziativa, perchè in tal modo si offre lavoro a quegli operai, che negli anni precedenti emigravano in Germania e che la guerra ha rimandato alle loro case.

Grave è la questione della disoccupazione nel Friuli.

Rileva la necessità di intensificare il lavoro delle ferrovie per

occupare il maggior numero di operai, e in pari tempo sarà grato al Governo se vorrà intensificare anche i lavori di bonifica, già iniziati, della Biancure, primo e secondo bacino, nella provincia di Udine.

Il Governo stia certo che il denaro speso a questo fine, è speso bene, perchè la miseria è una cattiva consigliera, mentre il lavoro contribuisce a mantenere la tranquillità e l'ordine che sempre, ma specialmente in questi momenti, sono tanto necessari (Approvazioni).

FRASCARA. Come la relazione del senatore Mariotti fa giustamente rilevare, non è possibile che si abbia oggi una discussione proficua sopra un esercizio che già è quasi finito, quando per di più gli avvenimenti degli ultimi mesi ne hanno totalmente modificato il carattere e la portata.

Infatti si sono avute spese straordinarie di lavori pubblici per la disoccupazione, per la difesa militare, per il terremoto; e la somma spesa è di circa 108 milioni, mentre il bilancio normale è di 204 e, tolte le partite di giro, si riduce a 193 milioni annui. Pertanto, per questo bilancio, si ha un totale di circa 308 milioni.

Vorrebbe chiedere al ministro qualche spiegazione sulle assegnazioni elencate nell'art. 1 per « le spese di sussidi ai Comuni e Consorzi di Comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica per opere che stanno a loro carico ».

È forse la prima volta che si parla di sussidi a strade vicinali, mentre sinora erano assegnati per strade provinciali e comunali. La questione delle strade vicinali è gravissima. Due anni fa il ministro nominò una Commissione, la quale concluse con la presentazione di un apposito progetto di legge.

Il progresso dell'agricoltura dipende soprattutto dalle strade, e le strade vicinali sono abbandonate ai privati.

Si tentò di formare dei consorzi, ma questi malamente funzionano, onde il progetto ne proponeva la modificazione.

Chiede al ministro se abbia intenzione di presentare questo od altro progetto di legge. Ma, dato tale stato di cose, non si rende ben conto dei cospicui stanziamenti fissati nell'art. 1°, mentre le strade vicinali non hanno ancora un ordinamento stabilito dalla legge.

Ha fiducia che per la vigilanza ministeriale non si compiranno ingiustizie nella distribuzione delle somme, ma non si nasconde che vi sono gravissime difficoltà di applicazione.

Rileva ancora (quel che forse era meglio osservare nella discussione sui decreti legge per il terremoto) che in uno di codesti decreti si prescrivono, senza per ora indicarle, norme tecniche ed igieniche per le nuove costruzioni.

Buona prova fecero le norme studiate per il terremoto Calabro-Siculo, ma tuttavia sorse qualche agitazione di interessati che chiedevano, per esempio, il rialzo delle fabbriche, contrariamente alle prescrizioni del decreto.

Raccomanda che il ministro faccia rispettare la legge e ricorda che, se fossero state sempre osservate le regole stabilite dal Governo borbonico al tempo del terremoto del 1783, forse il disastro di Reggio e Messina non sarebbe stato così grave.

Si dichiara alquanto scettico sopra i sistemi antisismici più perfetti, perchè ora ha sentito parlare di cemento armato, ora di mattoni e ferro, ora di legno e mattoni. Invoca regole chiare e precise.

Se poi è difficile ottenere che i privati le seguano, si ottenga almeno che siano seguite nella costruzione di edifici pubblici, i quali occorre che resistano a qualunque terremoto, con un evidente vantaggio materiale e morale delle popolazioni disgraziatamente colpite.

Sarebbe anche bene sistemare l'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e provvedere ad un'organizzazione di soccorso per le pubbliche calamità.

Conclude rivolgendo un vivo applauso agli ufficiali e soldati che in occasione del tragico disastro dimostrarono tanto valore, ed è certo che un uguale valore dimostreranno nei giorni di un più grande cimento.

Oggi non è tempo di discorsi; assai più conviene un patriottico silenzio e la più alta fiducia nel Governo, che saprà superare questi momenti difficili ed avviare la patria alla sua maggiore grandezza (Approvazioni).

CADOLINI. Rileva la necessità di promuovere ovunque la costruzione delle strade vicinali per sviluppare la ricchezza agricola, ed invoca al riguardo disposizioni legislative per stabilire delle norme generali, affine di mettere d'accordo lo sviluppo della viabilità con la superficie del suolo agricolo.

Richiama l'attenzione del ministro sulla costruzione della linea ferroviaria Civitavecchia-Terni e sul compimento dell'Aulla-Lucca, per la loro importanza strategica.

Vorrebbe una legge speciale per le bonifiche agrarie e specialmente per quelle riguardanti il risanamento dei paesi malarici.

LEVI ULDERICO. Si associa alla raccomandazione fatta dal senatore San Donnino, che riguarda gli interessi della sua città natale.

TORLONIA. Eccita il ministro a dar vigore alle norme del regolamento per i cerchioni delle ruote, acciocchè sia possibile agli enti interessati la manutenzione stradale.

BALENZANO. Anche a nome del senatore De Cesare, invita il ministro a dire quale sia lo stato dei lavori per l'Acquedotto pugliese, ed a rassicurare con le sue dichiarazioni quelle popolazioni.

DE CESARE. Si associa alle raccomandazioni fatte dal senatore Frascara a proposito delle strade vicinali. Accenna ai lavori compiuti dalla Commissione per le strade vicinali, nominata dall'on. Sacchi, il quale promise un disegno di legge, che poi per le vicende parlamentari non fu presentato.

Spera che l'on. Ciuffelli vorrà dare spiegazioni esaurienti, che egli si attende anche perchè fa parte del Ministero l'on. Carcano, già membro di quella Commissione.

Il disegno di legge, secondo le proposte della Commissione, non richiederebbe dal Governo nuove spese, ma soltanto qualche piccolo concorso agli enti locali relativamente ai contratti di prestiti.

A norma delle disposizioni del disegno di legge, l'istituto del consorzio diverrebbe obbligatorio.

Si augura che anche il relatore voglia dare il suo autorevole concorso, siccome quegli che fece parte della detta Commissione, perchè il ministro alla riapertura dei lavori del Parlamento presenti il disegno di legge.

CUZZI. Invoca provvedimenti per le strade comunali e per quelle di allacciamento delle frazioni di Comune al capoluogo; e ciò specialmente per lenire i mali della disoccupazione.

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Si tratta, come ha osservato il relatore della Commissione di finanze, del bilancio dell'esercizio in corso, oramai quasi esaurito, e in gran parte modificato dai provvedimenti straordinari, che il Governo ha dovuto prendere per varie cagioni.

Di questo stato di cose tanto il relatore, quanto il senatore Frascara non possono far risalire la colpa al Governo; hanno anzi riconosciuto che esso ha fatto quanto era possibile.

E risponde ai vari oratori.

Lo studio invocato dai senatori San Donnino e Levi per far fermare i direttissimi a Modena e a Reggio è stato già fatto con esito non rispondente ai loro desideri, perchè l'Amministrazione ferroviaria vuol conservare a detti treni il carattere di direttissimi, e perchè le città di Modena e Reggio sono servite da treni diretti. Ad ogni modo, riprenderà gli studi.

Terrà conto della raccomandazione fatta dal senatore San Martino per uno speciale riguardo da aversi ai bisogni degli artisti nel presente periodo di crisi, tenendo conto del lato artistico negli edifici governativi in costruzione. Promette, nei limiti dell'opera che può svolgere il Ministero dei lavori pubblici, di fare il possibile per esaudire il desiderio del senatore San Martino; ma non può non rilevare che è stato talvolta rivolto al Governo il rimprovero di avere abbondato nella cura della parte estetica dei suoi edifici.

Ringrazia il senatore Tami della lode fatta al Governo per la sua opera a pro della disoccupazione, specialmente della provincia del Friuli; e assicura che sia per la stagione alla quale andiamo incontro, sia per la preparazione compiuta, il Governo affretterà i lavori ferroviari e di bonifica.

Ai senatori Frascara, De Cesare e Cuzzi, che hanno parlato in tema di viabilità comunale o vicinale, osserva che si è aumentato di un milione il capitolo per sussidi alle strade comunali e vicinali. Il Ministero anzi in tutte le categorie delle strade ha aumentato gli stanziamenti convinto della utilità di tali strade.

Di sei milioni ha aumentato il fondo per le strade di accesso alle stazioni ferroviarie, e di sette milioni quello per le strade di allacciamento dalle frazioni di Comune al capoluogo, di cui ha parlato il senatore Cuzzi.

Aggiunge che il disegno di legge per le strade vicinali è pronto, ed è stato presentato ai due Ministeri cointeressati con quello dei lavori pubblici, i Ministeri del tesoro e dell'interno. Il secondo ha proposto alcune modificazioni, ma l'altro non ha ancora esaurito i suoi studi sul carico finanziario dello Stato.

Osserva che, oltre alle difficoltà finanziarie per lo Stato, ne esistono anche per i Comuni, ai quali si darebbe il carico delle strade vicinali, per quanto in misura modesta.

Esaminerà se e come si potranno superare tali difficoltà; ma, ad ogni modo, presenterà il disegno di legge, che contiene eccellenti disposizioni per quanto riguarda l'istituto del consorzio (Bene).

Assicura il senatore Cuzzi che sarà presentato un disegno di legge sulle strade vicinali.

Dichiara al senatore Frascara che saranno dettate delle norme per le costruzioni antisismiche per i paesi soggetti al terremoto, e si faranno rispettare per cura dell'ufficio del genio civile.

Quanto alla organizzazione delle opere di prevenzione, ebbe già a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento essere cosa molto difficile perchè spetterebbe a vari Ministeri il provvedere; ma per ciò che si riferisce al Ministero dei lavori pubblici qualche cosa si può fare specialmente per il deposito di legname e di baracche, per ogni eventualità, che spera allontanata in avvenire dal paese.

Al senatore Cadolini dichiara che, quando ha parlato di raccomandazioni fatte precedentemente, ha ricordato ciò solamente per rilevare che già si è tenuto conto di quelle raccomandazioni.

CADOLINI. Ignorava ciò e ringrazia.

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Il progetto per la ferrovia Civitavecchia-Orte-Terni, disgraziatamente attende da anni l'esecuzione, specialmente per un incidente giudiziario.

Spera che presto sarà tolta tale difficoltà.

Della ferrovia Aulla-Lucca manca solo l'esecuzione del tronco centrale, che non si è potuto dare in concessione: occorre perciò un progetto di legge che autorizzi lo Stato ad eseguire detto tronco.

Quanto ai cerchioni, di cui ha parlato il senatore Torlonia, crede che al più presto sarà superata, d'accordo col Ministero della guerra, l'unica difficoltà che fino ad ora ha impedito l'emanazione del regolamento relativo.

Al senatore Balenzano dichiara che la esecuzione della grande opera dell'acquedotto pugliese è in gran parte compiuta. Vi è un ritardo però che dipende da circostanze complesse; egli ha richiamato l'impresa alla maggiore sollecitudine, mentre, ove occorra, si varrà delle clausole contrattuali. Faciliterà anche i rapporti fra l'impresa ed il Ministero. Molti Comuni hanno già l'acqua e Bari l'avrà tra brevissimo tempo.

Conchiude augurandosi che il Senato vorrà dare il suo voto favorevole al disegno di legge. (Bene).

MARIOTTI, relatore. Si associa al senatore San Donnino per la fermata dei direttissimi tra Modena e Reggio Emilia e al senatore San Martino per l'interessamento del Governo, in questo difficile momento, alla condizione degli artisti.

Mentre dà lode al Governo per la sollecitudine nella costruzione delle ferrovie strategiche nel Veneto, non può non unirsi al voto per il compimento della ferrovia Aulla-Lucca; e ricorda che vi è già un progetto di legge che autorizza il Governo a costruire direttamente quel tronco, qualora in un determinato tempo non fosse fatta la concessione. Si potrebbe provvedere con decreto Reale e dare così lavoro agli operai.

Per la ferrovia Civitavecchia-Orte il Governo potrebbe provvedere, compilando un progetto che soddisfi un antico voto di quelle popolazioni.

Rileva che il Governo ha già provveduto largamente alle strade ed alle bonifiche, e la Commissione di finanze, più che raccomandazioni, deve rivolgergli elogi.

Spera vedere al più presto compiuta la grande opera dell'acquedotto pugliese, che onora la nuova Italia ed è di grande beneficio alle Puglie.

Si associa a quanto ha raccomandato il senatore Torlonia per la pavimentazione delle strade e per i cerchioni delle vetture.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione dei capitoli.

D'AYALA VALVA, segretario, dà lettura dei capitoli del bilancio, che, coi riassunti per titoli e categorie e coi sei articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votagione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto.

Eletto il senatore Tami con voti 82.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi discussi.

Le urne rimangono aperte.

Saluto al presidente.

LEVI ULDERICO. Gentilmente pregato da alcuni colleghi e sicuro interprete di tutti, presenti ed assenti, rivolgo all'illustre nostro presidente un reverente saluto e i più fervidi e sinceri voti per la sua prosperità (Bene).

Voglia il Cielo vederci qui riuniti dopo le feste e che le speranze nostre trovino piena soddisfazione.

Consci il Senato ed il paese delle gravi responsabilità che pesano sul Governo, dobbiamo tutti stringerci intorno ad esso perchè così per l'avvenire, come per il passato, conduca la nave dello Stato al più glorioso porto. (Vivissimi applausi).

GRIPPO, ministro della pubblica istruzione. In nome del Governo mi onoro di associarmi alle parole rivolte dal senatore Levi all'insigne presidente del Senato.

Sono tali e così note le sue benemerenze verso la patria, che gli augurii fatti a lui sono augurii fatti alla patria stessa (Applausi vivissimi e prolungati; grida di viva il Re! viva l'Italia!).

PRESIDENTE. (Si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri).

Contraccambio ai colleghi e ai ministri gli augurii di ogni prosperità.

Ai ministri vada anche l'augurio di ogni privata fortuna, unita al senno, nella direzione dello Stato, perchè la patria sia guidata secondo i suoi interessi ed il suo onore (Applausi vivissimi; ripetute grida di Viva il Re! Viva l'Italia!).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie:

Votanti 120
Favorevoli 112
Contrari 8

(Il Senato approva).

Costruzione di edifici postali, telegrafici e telefonici ad Aquila e Chieti:

Votanti 120
Favorevoli 108
Contrari 12

(Il Senato approva).

Aumenti degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le opere nelle provincie calabresi:

Votanti 120
Favorevoli 108
Contrari 12

(Il Senato approva).

Autorizzazione di spesa per provvedere all'ampliamento dei locali destinati agli uffici giudiziari di Palermo:

Votanti 120
Favorevoli 111
Contrari 9

(Il Senato approva).

Modificazioni agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio:

Votanti 120
Favorevoli 105
Contrari 15

(Il Senato approva).

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1914-915:

Votanti 120
Favorevoli 109
Contrari 11

(Il Senato approva).

Aumento di lire un milione al contributo ordinario dello Stato nelle spese per la Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1914-1915, ed assegnazione straordinaria di L. 270,000 a carico dell'esercizio stesso per il definitivo assetto delle nuove occupazioni in quella colonia:

Votanti 120
Favorevoli 110
Contrari 10

(Il Senato approva).

Provvedimenti per la sistemazione economico-finanziaria dell'Eritrea:

Votanti 120
Favorevoli 106
Contrari 14

(Il Senato approva).

Reintegrazione dell'assegno *ad personam* ad alcuni ex-agenti ora ufficiali d'ordine:

Votanti 120
Favorevoli 113
Contrari 7

(Il Senato approva).

Maggiori autorizzazioni di spese occorrenti per opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna, di sistemazione del Tevere urbano, e portuali:

Votanti 120
Favorevoli 114
Contrari 6

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1914-915:

Votanti 120
Favorevoli 113
Contrari 7

(Il Senato approva).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 19,15.

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Secondo il comunicato ufficiale da Berlino, i tedeschi hanno ottenuto ieri qualche vantaggio in varî punti del settore orientale, hanno cioè ripreso Tauroggen e respinto il nemico con perdite tra Wirballen-Kowno, nella regione di Krasnopol e a nord-ovest di Ciechanow.

Nella Galizia e nei Carpazi non si sono avuti che combattimenti di secondaria importanza, nei quali gli austro-ungarici hanno brillantemente affrontato il nemico e frustrato ogni sua offensiva.

Un telegramma da Bucarest assicura, però, che si sta combattendo presentemente sulla riva sinistra del Pruth, ove importanti forze russe tentano sfondare le file austro-ungariche per conquistare una seconda volta la capitale della Bucovina.

Il comando dello stato maggiore russo nega recisamente con una nota l'affermazione tedesca che le truppe moscovite avrebbero portato seco tre mila abitanti nelle ultime operazioni militari contro Memel.

Nessun combattimento importante è segnalato dal settore franco-belga.

Combattimenti vivacissimi hanno avuto luogo, invece, il 27 corrente in alcuni punti del settore caucasico. Malgrado che da Costantinopoli si vantino dei successi delle truppe ottomane, pare tuttavia che, in massima, la sorte delle armi non riesca loro favorevole, se è vero, come informano da Pietrogrado, ch'esse sono state nuovamente respinte nelle gole di Ciorok e che hanno, abbandonandola, incendiato la città di Artvin.

Dagli ultimi telegrammi sulle operazioni militari nello stretto dei Dardanelli si rileva che le flotte alleate non solo hanno ricominciato il bombardamento dei porti interni, ma che ormai Costantinopoli sta per essere attaccata per mare e per terra, tanto per parte dei franco-inglesi nel mare Egeo, quanto per parte dei russi nel mar Nero.

Informano da Londra che due altri vapori inglesi sono stati ieri affondati da sommergibili tedeschi.

L'*Agenzia Stefani* comunica maggiori notizie sulla guerra con i seguenti telegrammi:

Atene, 28. — Stamane aeroplani di nazionalità ignota hanno volato sullo stretto dei Dardanelli ad un'altezza di 1500 metri.

Il bombardamento degli alleati è cominciato stamane, dapprima ad intervalli, per divenire violento verso mezzogiorno. Il tiro intenso era specialmente diretto contro il luogo detto Kalvaret-Khiflik, nella pianura di Troel, che è stata fortificata dai turchi. Si è vista elevarsi da questo punto una colonna di fumo nero.

Poi la squadra si è divisa in due gruppi. Uno ha girato attorno a Seddul-Bahr ed ha operato un tiro indiretto contro le alture di Gallipoli, cercando di distruggere le difese turche; esso ha bombardato anche Arrap-Tshiflik. L'altro gruppo ha bombardato sulla

costa asiatica Yeni-Keui, ove era segnalato un assembramento turco.

Bucarest, 28. — Violenti combattimenti sono impegnati tra russi e austriaci sulla riva destra del Pruth, nella regione a nord di Czernowitz e nella regione di Sadagora. La battaglia è pure violenta, con duelli di artiglieria, nei boschi di Haruncze e nella regione di Boyan. Tre proiettili russi sono passati sopra località rumene nella regione di Mamornitza.

Il bel tempo ha permesso la concentrazione di importanti forze russe e austriache in previsione di una grande battaglia.

Vienna, 29. — Un comunicato ufficiale, in data di oggi, dice:

I combattimenti nei Carpazi continuano. Un attacco operato ieri dai russi sulle colline ad ovest di Banyavoelgy è stato respinto. I reggimenti della quarta divisione di cavalleria si sono battuti in modo esemplare, come le truppe della prima brigata di fanteria della *landsturm* nei combattimenti precedenti. Essi hanno respinto sanguinosamente attacchi reiterati fatti da forze nemiche superiori.

A nord del passo di Uszok attacchi notturni dei russi sono falliti sotto il fuoco più efficace delle nostre posizioni.

Sul fronte della Galizia sud-orientale combattimento di artiglieria.

Forze russe che erano avanzate ad est di Zaleszczyki, attraversando il Dnjester, sono state respinte oltre il fiume dopo un violento combattimento.

Nella Polonia russa e nella Galizia occidentale combattimenti di artiglieria in alcune località.

Un attacco notturno dei russi contro Lososina, in Polonia, è fallito completamente.

Pietrogrado, 29. — Il comando dello stato maggiore comunica la seguente Nota:

Secondo un comunicato tedesco, nelle operazioni a Memel le nostre truppe avrebbero portato seco 3000 abitanti della città che sarebbero stati poi abbandonati alle truppe tedesche presso Krettingen.

Ora una minuziosa inchiesta stabilisce che il combattimento contro le truppe tedesche che conducevano una offensiva da Tilsit ha avuto luogo a Memel nonchè sulla strada da Krettingen e Soljdy e a Polangen.

Gli abitanti si erano rifugiati nel solo spazio libero dal combattimento fra le due strade, verso Krettingen, ove attendevano l'esito della lotta.

Berlino, 29. — Il grande stato maggiore annunzia dal grande quartier generale in data 29 corrente:

Teatro occidentale. — La giornata è stata calmissima su tutto il fronte occidentale, eccettuati piccoli combattimenti nell'Argonne ed in Lorena favorevoli a noi.

Il colonnello generale von Kluck visitando le posizioni avanzate del suo esercito è stato ferito leggermente da un proiettile di shrapnell.

Le sue condizioni sono soddisfacenti.

Teatro orientale. — Tauroggen è stata presa d'assalto dalle nostre truppe; abbiamo fatto prigionieri trecento russi.

Sulla linea ferroviaria Wirballen-Kowno, presso Pilwiszki, un attacco russo è fallito con enormi perdite per il nemico.

Nella regione di Krasnopol abbiamo fatto prigionieri più di mille soldati, tra cui uno squadrone degli ulani della guardia con i cavalli, ed abbiamo preso cinque mitragliatrici.

Un attacco russo a nord-ovest di Ciechanow è stato respinto.

Il Comando superiore dell'esercito.

Parigi, 29. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nella regione di Ypres abbiamo fatto saltare con mine un posto di scolta tedesco.

Ad Eparges il nemico ha cercato di riprendere le trincee che aveva perdute il 27 marzo. Dopo un violento combattimento, tutto il nostro guadagno è stato, nel suo insieme, mantenuto. Il nemico ha preso piede in alcuni elementi delle sue antiche trincee, e noi abbiamo d'altra parte progredito su altri punti.

Parigi, 29. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Il nemico ha cannoneggiato Nieuport città e Nieuport-les-Bains. Danni senza grande importanza al ponte gettato sull'Yser.

In Champagne, azione di artiglieria nei dintorni di Beausejour.

Nell'Argonne cannoneggiamento e lancio di bombe, specialmente nella regione di Bagatelle, ove l'attività resta assai viva dalle due parti.

In tutti gli altri punti giornata calma e senza azioni di fanteria.

Pietrogrado, 29. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso, in data 27 marzo, dice:

Nelle gole del Ciorok le truppe russe hanno respinto i turchi dalla regione di Artvin fino alla riva sinistra del Ciorok. I turchi hanno incendiato la città di Artvin.

Sugli altri fronti le nostre truppe eseguono il loro compito con successo.

Costantinopoli, 29. — I giornali dicono di avere appreso da fonte sicura che sul teatro della guerra del Caucaso l'altro ieri i cosacchi e la fanteria russa hanno iniziato attacchi contro le truppe turche a sud del fiume Arax ma sono stati respinti con gravi perdite.

Attacchi russi presso Artvin sono stati pure respinti.

A nord di Olty un attacco russo è stato fermato dalle truppe turche.

Nello Azerbaigian calma completa.

Pietrogrado, 29. — Il bombardamento dei forti del Bosforo per opera della flotta russa provoca in generale entusiasmo.

La stampa e la popolazione vedono in ciò un grande avvenimento storico.

Pietrogrado, 29. — Lo stato maggiore del generalissimo comunica:

Il 28 marzo la flotta del mar Nero ha bombardato i forti esterni e le batterie del Bosforo sulle due rive. Secondo le osservazioni fatte da bordo delle navi e dagli idroplani le granate sono cadute con precisione.

Gli aviatori russi volando sopra le batterie del Bosforo hanno eseguito ricognizioni e lanciato bombe con successo; essi sono stati fatti segno al tiro dei cannoni e ad un intenso fuoco di fucileria, rimasti senza risultato.

Le torpediniere nemiche che hanno tentato di uscire al largo sono state costrette dal nostro fuoco a rientrare nello stretto.

Un grande quattro alberi nemico che tentava provenendo dall'alto mare di forzare l'entrata del Bosforo è stato cannoneggiato da noi; il quattro alberi si è gettato sulla costa ed è stato fatto saltare dall'equipaggio.

Londra, 29. — I giornali annunziano che il piroscafo *Falaba* è stato silurato al largo di Millfordhaven. Su 250 passeggeri e marinai che erano a bordo 137 hanno potuto essere salvati.

I giornali annunziano pure che il vapore *Aguila* di Liverpool è stato affondato da un sottomarino tedesco al largo della costa della contea di Pembruke, sabato sera. Venti uomini dell'equipaggio sono stati sbarcati a Fishguard.

Londra, 30. — Una nota ufficiale conferma la distruzione per opera di torpedini e di sottomarini dei vapori *Falaba* e *Aguila*.

A bordo del *Falaba* si trovavano 250 persone fra passeggeri ed equipaggio delle quali circa 140 sono state salvate. Si teme che le altre siano perite.

Dell'*Aguila* mancano tre passeggeri e tre marinai. Il capitano e 19 uomini dell'equipaggio sono stati salvati.

Londra, 30. — Il vapore olandese *Amstel* di Rotterdam che si recava a Goole è stato affondato da una mina tedesca. L'equipaggio dell'*Amstel* è stato salvato da un vapore da pesca inglese.

BIBLIOGRAFIA

Luisa Cittadella Vigodarzere: *Fata Natura e Mago Combinazione* — Remo Sandron, editore, Milano-Palermo-Napoli-Genova. — Il titolo è ingegnoso e, sotto l'aspetto della volgarizzazione della scienza, assai promettente; ma, ecco che, proprio all'inizio del libro,

la lieta promessa sembra svanire. Chi ben comincia, suol dirsi, è alla metà dell'opera: e qui invece si comincia maluccio.

L'autrice ha avuto l'intuito della buona via; ha compreso il danno che agli adolescenti del nostro paese, già per natura fin troppo fantasiosi, arreca il malvezzo di gonfiarne il cervello col lievito di favolosi racconti e di aspirazioni irraggiungibili; e, pur volendo allettarne l'immaginazione, si propose di sostituire alle consuete fiabe irrazionali quelle che essa chiama « Fiabe vere » — Benissimo! Ma vi è riuscita? La risposta sarebbe, purtroppo, negativa, a giudicarne dal primo capitolo: *Sepia e Delfino*.

Figuratevi! Qui cefalopodi, cetacei, molluschi e simili sono umanizzati, e madonna Sepia è una conferenziera. Veramente, data l'attitudine sua a spargere l'inchiostro, le tornerebbe meglio la professione di scrittrice; ma si vede che, anche nelle specie inferiori, gli individui hanno la tendenza a far quello che men loro si attaglia. Comunque, Sepia è conferenziera; e così noi ci troviamo più che mai nel mondo delle favole.

E manco male se l'apologica oratrice, a cui certo non mancano braccia per gestire, esponesse in forma amena cognizioni scientifiche positive! Ma no: chè dessa, forse cedendo al suo naturale istinto d'intorbidare le acque, affastella verità e fandonie, spaccia esagerazioni, ribadisce pregiudizi, magari citando in appoggio storici raccoglitori di storielle e naturalisti amanti del sovranaturale. E allora, a che attenersi in siffatta confusione? Come distinguere il grano dal loglio? E che cosa di sicuro impareranno i teneri allievi, simboleggiati negli abitatori degli abissi marini?

Nè basta. Vi è un altro guaio. Abbiamo accennato più sopra al desiderio, alla necessità della forma amena. Precisamente: la letteratura per giovanetti deve essere, oltrechè istruttiva ed educatrice, anche dilettevole. È anzi questo un requisito essenziale, il primo forse, poichè esso costituisce il veicolo che assicura l'efficacia del vital nutrimento racchiuso nei libri. Occorre che questi siano ispirati a propositi seri, ma scritti in stile attraente, così da renderne il soggetto, qualunque esso sia, interessante e piacevole. Qui, per contro, la esposizione della mal capitata Sepia, talvolta perfino puerile, non alletta, non incatena l'attenzione dell'uditorio. Così le pagine in cui la conferenza è riferita riescono pesanti e si corre il rischio che i piccoli lettori ci si addormentino sopra o gettino il volume rinunziando a leggervi avanti.

E avrebbero torto, poichè l'opera della signora Vigodàrzere, imperfetta sul principio, procede poi abbastanza bene nei capitoli seguenti. Per esempio, *Le memorie di un cane bassotto* sono interessanti, qua e là pure commoventi e nello stesso tempo non prive di rilievi geniali e di utili insegnamenti. L'autrice vi si dimostra fine osservatrice e descrittrice evidente. Ma qui pure havvi una menda che non sapremmo passare sotto silenzio, avendo tratto ad una materia assai importante: - l'igiene. Questa non ammette che, in omaggio ad una malintesa sentimentalità, specie in libri per ragazzi, si esalti a modello il vizio, già troppo diffuso, di sconci e pericolosi contatti con le bestie.

Altri capitoli tornano ancora, ma con miglior successo, alla volgarizzazione della scienza. Nè manca in qualche racconto la nota patriottica, tanto opportuna nelle pubblicazioni intese ad educare le generazioni novelle.

In complesso adunque dobbiamo concludere che in questo volume il difetto di metodo espositivo viene compensato dal merito sostanziale delle buone intenzioni che vi spiega l'autrice. E poichè la bontà ha sempre grande influenza sull'animo dei bambini, esso è raccomandabile per il giovamento che può loro apportare.

L'editore Sandron ha fornito all'opera una veste decorosa, adornandola altresì di illustrazioni graziosamente disegnate, il che costituisce per i ragazzi un altro non trascurabile elemento di educazione: - il buon gusto artistico.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina e le LL. AA. RR. i Principi figli hanno assistito ieri, a Villa Savoja, ad una conferenza sull'allevamento dei polli, tenuta dal cav. Carlo Trossi, illustrata da *film* cinematografica e da proiezioni fisse.

La conferenza incontrò l'augusto gradimento dei Sovrani e dei Principi, che felicitarono il conferenziere, cavaliere al merito del lavoro, per lo sviluppo che ha dato all'industria avicola in Italia.

S. A. R il Principe ereditario, accompagnato dal governatore comandante Bonaldi, si è recato a visitare il Palatino.

S. A. R. il duca di Oporto, giunto iersera da Napoli, alle 20,25, ha proseguito alle 21,05 per Milano.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale si è riunito ieri sera, sotto la presidenza del sindaco Colonna, in seduta pubblica.

Esaurite le pratiche di prescrizione e svolte alcune interrogazioni alle quali risposero esaurientemente gli assessori competenti e il sindaco, il Consiglio, dopo lunga discussione, approvò la modifica della tabella organica del personale dell'Azienda municipale tramviaria. Venne pure approvata la proposta di una nuova linea di autobus. Alle 19,30 la seduta venne tolta.

Per le costruzioni antisismiche. — Ad iniziativa del comm. Giacomo Boni, la Direzione generale dell'agricoltura richiedeva a Consorzi agrari, comizi e scuole i campioni di stuoie ed intrecci di canne, di vimini o di striscie di legno per costruzioni antisismiche.

In seguito a tale richiesta sono pervenuti dalle varie regioni di Italia al Palatino molti campioni di graticci di canna spaccata, di canna intera o divisa a metà, di stuoia di cannuccia, di stuoia di pavera o bioda, di graticcio a strisce di castagno, di graticci di olmo, salice, nocciolo e vimini.

Detto campionario venne sottoposto all'esame di una competente Commissione tecnica, che visitò e giudicò due capanne fatte costruire per cura del comm. Boni nell'area del Palatino.

L'una di queste, rettangolare, ha le pareti a graticci di verghe di olmo e salice fissati a pali di castagno; il pavimento è in massicciata di tufo sporgente mezzo metro dalle linee perimetrali della capanna.

La copertura, collegata ai correnti superiori delle pareti, è costituita da due strati di scandole di castagno, e si fanno prove d'intonaco di malta ordinaria o di cemento su vari campioni di graticci.

L'altra capanna, a pianta circolare, ha doppia parete di stuoia di canna intonacata e tetto di scopiglio su orditura di castagno.

Dopo un lungo, ponderato esame, la Commissione si dichiarò di avviso che sia da preferirsi il tipo di pianta rettangolare, comprendendo esso tutti i migliori requisiti compresa la rapidità della costruzione e l'economia che vi si connette.

La Commissione si è dichiarata convinta che sia giusto e pratico di proporre la capanna, razionalmente studiata con tutte le norme dell'igiene, della sicurezza, della relativa durevolezza, per le abitazioni coloniche dei paesi dell'Abruzzo.

Croce Bianca. — Una Commissione della benemerita filantropica istituzione romana si è recata ad ispezionare i servizi da questa impiantati nei luoghi marsicani desolati dal terremoto.

A Paterno, ove ha una tenda ospedale con 20 letti e una tenda

cucina, gli ispettori hanno constatato il perfetto funzionamento dei servizi.

Hanno riscontrato che erano ricoverati nell'ospedale 14 malati ai quali, per opera dei militi dell'Associazione, serg. prof. Ferrari, maresc. Poucker e capor. Cocciolетti, vengono prestate tutte le cure richieste dal caso.

Vengono somministrati regolarmente i medicamenti e il vitto, il quale viene pure distribuito a moltissime bambine e bambini orfani.

Questi bambini sono educati ed istruiti dal prof. Ferrari.

I commissari civili di Celano e Paterno e i medici condotti di Celano, nella cui giurisdizione trovasi Paterno, hanno esternato agli ispettori la loro riconoscenza per l'opera grande prestata dalla Associazione ed hanno espresso il desiderio che anche a Celano venga sollecitamente impiantato un ospedaletto che tornerebbe di immenso vantaggio a quella popolazione, e che la Croce Bianca è disposta a concedere.

*** La prefata Croce Bianca apre un arruolamento per un numero illimitato di volontari aggregati onde completare i quadri dei servizi straordinari. I concorrenti, che dovranno essere di specchiata condotta, dovranno avere non meno di 17 anni di età e non più di 30 anni.

I volontari aggregati, superato un corso speciale pratico-teorico, saranno muniti di bracciale e di tessera di riconoscimento e dovranno trovarsi sempre pronti a qualsiasi chiamata.

Si fa speciale appello agli studenti secondari ed ai giovani operai di iscriversi nelle file di questa benemerita istituzione. Le iscrizioni - anche per lettera - si ricevono al Comando della compagnia in via del Conservatorio, n. 62 (presso ponte Garibaldi).

Le cattedre ambulanti di agricoltura. — Al Congresso della Società degli agricoltori italiani ha fatto seguito quello delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Fra le numerose deliberazioni inerenti al suo programma la benemerita Associazione ha stabilito di occuparsi, a mezzo di un ufficio centrale dotato di personale proprio, per riassumere e coordinare il lavoro delle sezioni regionali delle cattedre, alla di cui costituzione procederà sollecitamente.

Venne, inoltre, deliberato che il nuovo Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale provveda nel più breve termine a modificarne lo statuto nei sensi stabiliti dall'assemblea stessa, e si accinga allo studio della sistemazione delle cattedre e del loro personale tecnico per addivenire a proposte concrete, associandosi a tal uopo un Comitato di presidenza, scelto dal Consiglio direttivo fra i rappresentanti del Parlamento o fra autorevoli personalità che affidino per speciale conoscenza degli interessi delle cattedre.

Il nuovo Consiglio direttivo dell'Associazione è risultato così composto: Bizzozero, Fracchia, Lotrionte, Soresi, De Carolis, Cravino, D'Ambrosio, Caldieri, Gramignani.

Marina mercantile. — Il *Savoia*, della Veloce, è giunto a Barbados, da dove ha proseguito per l'America centrale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 29. — La sessione della Sobranie è stata chiusa.

Prima di dare lettura dell'ukase di chiusura il presidente del Consiglio, Radoslavoff, dichiara che tiene a rinnovare, ponendola in evidenza, la sua dichiarazione precedente, che cioè il Governo ha conservato finora e continuerà a mantenere la più stretta neutralità.

Il Governo non cederà ad alcuna pressione e non si lascierà trascinare da nessuna vana promessa perchè ritiene che gli interessi reali della Bulgaria devono avere il sopravvento su tutte le considerazioni di carattere sentimentale.

Il popolo bulgaro può avere fiducia nel suo Governo la cui politica non sarà che giovevole al paese.

La Bulgaria non ha impegni con nessuno; essa non può impegnarsi prematuramente perchè altrimenti sarebbe sicura di rimettere.

Il Governo bulgaro deve guardarsi da qualsiasi tentazione da ogni parte.

Quando i nostri interessi si troveranno lesi dovremo prendere con tutta la nazione le decisioni necessarie.

Confutando poi la tesi socialista relativa ad una federazione balcanica Radoslavoff dice: La federazione è impossibile perchè è difficile conciliare i nostri interessi con quelli dei popoli balcanici che tengono gli occhi sulla Bulgaria per strapparle anche l'ultimo boccone.

Radoslavoff termina rivolgendosi ai deputati: Voi sapete l'ultima parola del Governo che vuol dare alla Bulgaria la pace nella neutralità.

Se vi sono altri più coraggiosi e più arditi che vogliano darle la guerra, vengano a prendere il nostro posto (applausi).

COSTANTINOPOLI, 29. — È stato emanato un iradè in base al quale le forze ottomane concentrate nei Dardanelli e dintorni costituiscono il quinto esercito il cui comando è affidato al maresciallo Liman von Sanders già comandante del primo esercito.

PIETROGRADO, 29. — Ieri è stato ricevuto il primo telegramma diretto da Przemysl. La città ha sofferto poco; soltanto due case sono state distrutte. È stata ripresa la vita normale; i caffè ed i negozi sono aperti.

È stato iniziato lo sgombero dei prigionieri.

LONDRA, 30. — I giornali pubblicano la seguente nota:

La conferenza degli ambasciatori di Londra lasciò Lemno alla Grecia ed Imbro e Tenedo alla Turchia, ma la Turchia fece obbiezioni contro l'annessione di Lemno alla Grecia. Gli alleati si giovano di Lemno a scopo militare e la Grecia non ha fatto obbiezioni; ma ciò non significa affatto che la Grecia abbia rinunciato a Lemno.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

29 marzo 1915.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	750.5
Termometro centigrado al nord	16.8
Tensione del vapore, in mm.	8.85
Umidità relativa, in centesimi	62
Vento, direzione	S
Velocità in km	11
Stato del cielo	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	17.8
Temperatura minima, id	12.2
Pioggia in mm.	0.4

29 marzo 1915.

In Europa: pressione massima 759 coste baltiche occidentali, minima 748 Liguria, Venezia Giulia.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica debolmente abbassata Toscana, salita altrove intorno 2 mm.; temperatura aumentata, cielo vario, pioggierelle isole, nuvoloso, pioggie rimanente.

Barometro: massimo 754 Sicilia, minimo 748 Liguria, Veneto.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante, cielo nuvoloso, pioggie, temperatura aumentata.

Regioni appenniniche: venti alquanto forti 3° quadrante, cielo nuvoloso, pioggie, temperatura aumentata.

Versante adriatico: venti alquanto forti 1° quadrante alte regioni, del 2° rimanente, cielo nuvoloso, pioggie specie nord, temperatura aumentata, mare agitato.

Versante tirrenico: venti forti 1° quadrante alte regioni, del 3° altrove, cielo nuvoloso, pioggie, temperatura sciroccale, mare agitato.

Versante jonico: venti alquanto forti intorno libeccio, cielo nuvoloso, pioggie, temperatura stazionaria, mare agitato.

Coste libiche: venti moderati occidentali, cielo nuvoloso, temperatura elevata, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 29 marzo 1918.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Liguria				
Porto Maurizio	3/4 coperto	legg. mosso	14 0	10 0
San Remo	coperto	legg. mosso	15 0	9 0
Genova	nebbioso	calmo	14 0	9 0
Spezia	coperto	legg. mosso	13 0	10 0
Piemonte				
Cuneo	3/4 coperto	-	9 0	4 0
Torino	coperto	-	10 0	7 0
Alessandria	coperto	-	13 0	9 0
Novara	—	-	—	—
Domodossola	3/4 coperto	—	15 0	7 0
Lombardia				
Pavia	coperto	—	12 0	8 0
Milano	coperto	—	14 0	9 0
Como	piovoso	—	13 0	8 0
Sondrio	piovoso	—	16 0	6 0
Bergamo	nebbioso	—	13 0	6 0
Brescia	coperto	—	15 0	9 0
Cremona	coperto	—	13 0	9 0
Mantova	nebbioso	—	13 0	7 0
Veneto				
Verona	coperto	—	15 0	7 0
Belluno	coperto	—	10 0	5 0
Udine	piovoso	—	11 0	9 0
Treviso	coperto	—	13 0	7 0
Vicenza	coperto	—	13 0	9 0
Venezia	nebbioso	calmo	12 0	9 0
Padova	nebbioso	—	13 0	9 0
Rovigo	coperto	—	15 0	9 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	coperto	—	12 0	8 0
Parma	coperto	—	11 0	8 0
Reggio Emilia	coperto	—	12 0	9 0
Modena	coperto	—	14 0	9 0
Ferrara	coperto	—	15 0	9 0
Bologna	coperto	—	15 0	9 0
Forlì	coperto	—	18 0	9 0
Marche-Umbria				
Pesaro	3/4 coperto	calmo	18 0	10 0
Ancona	coperto	legg. mosso	17 0	9 0
Urbino	3/4 coperto	—	14 0	8 0
Macerata	3/4 coperto	—	17 0	9 0
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	18 0	6 0
Perugia	piovoso	—	10 0	7 0
Toscana				
Lucca	piovoso	—	16 0	10 0
Pisa	piovoso	—	16 0	9 0
Livorno	coperto	calmo	15 0	10 0
Firenze	coperto	—	16 0	10 0
Arezzo	coperto	—	15 0	9 0
Siena	coperto	—	14 0	9 0
Grosseto	1/2 coperto	—	16 0	11 0
Lazio				
Roma	coperto	-	17 0	12 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	1/2 coperto	—	14 0	5 0
Chieti	3/4 coperto	—	12 0	7 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	3/4 coperto	—	13 0	6 0
Foggia	3/4 coperto	—	18 0	10 0
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	17 0	9 0
Lecce	3/4 coperto	—	17 0	9 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	coperto	calmo	16 0	12 0
Caserta	coperto	—	17 0	12 0
Napoli	1/2 coperto	agitato	15 0	11 0
Benevento	coperto	—	17 0	11 0
Avellino	3/4 coperto	—	14 0	9 0
Mileto	3/4 coperto	-	15 0	7 0
Potenza	coperto	—	11 0	7 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	10 0	3 0
Sicilia				
Trapani	piovoso	legg. mosso	18 0	12 0
Palermo	coperto	agitato	20 0	14 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	coperto	—	14 0	8 0
Messina	piovoso	calmo	17 0	11 0
Catania	piovoso	calmo	19 0	12 0
Siracusa	coperto	calmo	20 0	11 0
Sardegna				
Sassari	coperto	—	14 0	10 0
Cagliari	coperto	legg. mosso	17 0	7 0
Libia				
Tripoli	—	—	—	—
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.